



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (LETTA)**

**e dal Ministro degli affari esteri (BONINO)**

**di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze (SACCOMANNI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 2014**

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Relazione tecnica .....	»	10
Analisi tecnico-normativa .....	»	23
Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) .....	»	27
Disegno di legge .....	»	32

ONOREVOLI SENATORI. - Dall'approvazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, ad oggi la realtà della cooperazione allo sviluppo è profondamente mutata, a livello di attori, di interlocutori, di Paesi *partner*: cambiare passo è divenuta ormai una esigenza imprescindibile, così come adattare lo strumento normativo ad una visione della cooperazione quale investimento strategico nell'interesse del Sistema Italia, cioè quale strumento di promozione della pace e dello sviluppo internazionale.

La legge n. 49 del 1987, di seguito: «legge 49/1987» all'epoca in cui fu approvata conteneva elementi di grande novità, ma il mondo in cui è stata pensata non esiste più.

Nei *fora* internazionali non si parla più di Paesi donatori e Paesi beneficiari ma di Paesi *partner*; sono cambiate le relazioni economiche e politiche fra Nord e Sud del mondo ed è mutato il peso relativo di ciascun Paese nell'economia mondiale. Oltre a ciò, il quadro internazionale e il dibattito relativo al concetto di «promozione dello sviluppo» si sono arricchiti di nuove iniziative (si pensi alla discussione sui *Millennium development goals*, agli obiettivi di *Rio* oppure all'*Agenda for change* europea). Gli interventi hanno ormai assunto un carattere «olistico» o integrato (sviluppo economico, ambiente sostenibile, *empowerment* umano, *rule of law* e *good governance*).

Se il contesto internazionale è mutato, anche gli strumenti della cooperazione hanno subito delle radicali modifiche. Negli anni in cui fu concepita la legge 49/1987, fare cooperazione significava concentrare le attività principalmente attorno a piccole iniziative e a piccoli progetti realizzati, prevalentemente con risorse a dono, concesse a orga-

nizzazioni di volontariato, le quali, proprio sui contributi pubblici, fondavano la loro azione.

Oggi le organizzazioni non governative, professionalizzate e transnazionali, in *partnership* con altri soggetti, sono capaci di raccogliere presso i privati la maggior parte dei finanziamenti, ricorrendo anche ai fondi delle banche regionali di sviluppo e delle organizzazioni internazionali e promuovendo progetti complessi con finalità di tutela ambientale, *institution building* o *empowerment* economico.

Nuovi soggetti hanno progressivamente acquisito ruoli di crescente importanza nell'aiuto allo sviluppo: in primo luogo attori pubblici, quali gli enti locali, le regioni, le università o tutto il mondo della cooperazione decentrata, ma anche enti privati, come le fondazioni bancarie e filantropiche o le aziende che si ispirano ai concetti della *corporate social responsibility*.

Negli anni, si sono persino evolute le forme di collaborazione tra soggetti pubblici così come si sono progressivamente affinati gli strumenti finanziari a sostegno dei progetti di sviluppo: partenariati pubblico-privato; interventi di *budget support* a finanziamento di interi settori dell'attività pubblica di un Paese *partner*; cooperazione delegata dell'Unione europea; forme di integrazione di risorse finanziarie diverse come nel caso del cosiddetto *blending* e del *matching* sul credito d'aiuto.

Proprio la percezione del cambiamento sopra descritto ha spinto il Parlamento a tentare più volte una riforma organica della cooperazione negli anni passati.

Durante l'ultima legislatura, era stato approvato dalla Commissione esteri del Senato un testo condiviso, gran parte della cui im-

postazione, che aveva raccolto un consenso già largo e *bipartisan*, è adesso recuperata dal presente disegno di legge.

I pilastri della riforma che si propone sono tre.

In primo luogo, la promozione della coerenza delle politiche e del coordinamento delle stesse attraverso l'istituzione di un Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS). Il CICS assume un ruolo chiave volto ad assicurare quella coerenza delle politiche internazionali dell'Italia che, secondo le migliori prassi internazionali, risolva ogni contraddizione tra le finalità perseguite dalla cooperazione e quelle azioni di governo che pure hanno un impatto internazionale (dall'ambiente alle politiche di immigrazione, dalla politica commerciale a quella culturale) ma che non si caratterizzano tecnicamente quale cooperazione allo sviluppo.

Il CICS assumerà un ruolo di definizione strategica, coordinamento, verifica e monitoraggio della cooperazione italiana. Un ruolo da svolgere in rapporto con il Parlamento, chiamato a dare il proprio indirizzo politico e a discutere il Documento di programmazione del CICS, e con la Conferenza nazionale, *forum* di condivisione e partecipazione organica della società civile e degli altri *stakeholder* della cooperazione.

Importante, al fine della coerenza delle politiche, è anche la previsione di un nuovo allegato sulle risorse finanziarie per la cooperazione allo sviluppo, un documento che accompagnerà la legge di bilancio dando evidenza contabile a tutte le risorse assegnate, Ministero per Ministero, alle attività di cooperazione. Si otterrà, in tal modo, la massima trasparenza sul quadro d'intervento complessivo, si agevolerà il controllo parlamentare e la rendicontazione in sede *Ocse Dac*, si incentiverà il rispetto del percorso di riallineamento dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) italiano agli *standard* internazionali, secondo quanto previsto negli ultimi documenti di economia e finanza.

Il secondo pilastro è rappresentato dal ruolo del Ministero degli affari esteri, che assume non a caso la denominazione di Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), e che resta attore centrale, ma non esclusivo, dell'azione di cooperazione.

Viene prevista la possibilità per il Ministro degli affari esteri di conferire la delega in materia di cooperazione allo sviluppo ad un vice ministro; viene ribadita l'azione di preparazione, istruttoria e orientamento delle scelte di politica internazionale propria del Ministero degli affari esteri; viene rafforzata la posizione di interlocuzione nei confronti delle altre amministrazioni centrali, delle regioni e degli enti locali. La Farnesina è di fatto l'amministrazione che rende il «sistema di cooperazione italiano», aperto alla paritaria partecipazione di tanti soggetti, parte della politica estera italiana, principio già proprio della legge 49/1987 e oggi riproposto all'articolo 1 del presente disegno di legge di riforma.

Il MAECI concentrerà le proprie prerogative sulla dimensione strategica e politica dell'azione di cooperazione liberandosi degli aspetti gestionali e operativi che verranno affidati, ed è questo il terzo grande pilastro, all'Agenzia della cooperazione allo sviluppo.

Con la scelta dell'Agenzia ci si propone di riallineare il modello italiano a quello largamente prevalente in Europa e fra i Paesi *Ocse Dac*. Solo in Norvegia, Olanda e in Canada la cooperazione rientra nelle competenze esclusive del Ministero degli affari esteri senza forme di «*implementing agencies*», mentre in Gran Bretagna, Germania, Stati Uniti, Francia, Spagna, Svezia, Austria, Belgio, Giappone, Portogallo c'è un ente di gestione che affianca in varia misura il Ministero degli affari esteri o quello specifico della cooperazione.

La presenza dell'Agenzia, nella riforma, punta a valorizzare la massima professionalità all'interno della fase di gestione e implementazione dei progetti. Al Ministero degli

affari esteri viene riservato il ruolo fondamentale di analisi e programmazione delle politiche e dei profili diplomatici mentre all'Agencia sarà affidato il compito altrettanto fondamentale di completare l'istruttoria sul campo, suggerire le azioni da intraprendere, predisporre i bandi, valutare l'efficacia degli interventi, monitorare la realizzazione degli stessi, gestire la rendicontazione delle spese.

L'Agencia si collocherà sotto il potere di vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione con una larga capacità di azione grazie a una personalità giuridica autonoma, ad un proprio bilancio e ad una propria organizzazione; ad un regolamento contabile più snello, pur con un sistema di controlli costanti e trasparenti; alla piena capacità di operare con maggiore flessibilità di azione.

Sui tre pilastri sopracitati si fonderà la nuova cooperazione internazionale italiana, una cooperazione capace di cogliere appieno le opportunità e le sfide che la cooperazione delegata europea e le innovative forme di *partnership* rappresentano: in sostanza la riforma darà vita ad una nuova cooperazione in grado di trasformare le politiche di cooperazione in un investimento strategico del Paese nel co-sviluppo, con l'ambizione di porre il «sistema-Italia» al centro degli attori dello sviluppo, quale *partner* affidabile, per costruire una globalizzazione più equa e sostenibile.

La riforma della cooperazione comporta anche una razionalizzazione di risorse della pubblica amministrazione: si sopprime l'Istituto agronomico per l'oltremare, con il conseguente trasferimento delle funzioni e delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali all'istituenda Agencia, e si riduce sensibilmente il numero di uffici della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. L'agenzia, infatti, potrà perseguire in maniera organica gli obiettivi operativi propri dell'Istituto agronomico e di parte degli uffici dell'attuale Direzione generale della cooperazione allo sviluppo.

Il presente disegno di legge si compone di 32 articoli suddivisi in cinque capi oltre alle norme transitorie e finali.

Il capo I tratta dei principi fondamentali e delle finalità della cooperazione allo sviluppo.

L'articolo 1 sancisce il principio secondo cui la cooperazione allo sviluppo è parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia e ne delinea i principi ispiratori attraverso l'espressa menzione di quelli statuiti dalla Carta delle Nazioni Unite e da quella dei diritti fondamentali dell'Unione europea, oltre che all'indipendenza e al partenariato come punti di riferimento per la promozione della pace, della giustizia e di relazioni solidali, paritarie e pacifiche tra i popoli. Vengono inoltre specificati gli obiettivi fondamentali della cooperazione sotto i molteplici profili dello sviluppo della persona umana, con una menzione anche agli aiuti umanitari ed un richiamo alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sull'importanza dell'attività svolta in quest'ambito.

L'articolo 2 individua e disciplina i nuovi destinatari dell'azione di cooperazione (popolazioni, organizzazioni e associazioni civili, istituzioni nazionali e amministrazioni locali dei Paesi *partner*) e ne specifica i criteri di realizzazione, ponendo in evidenza quello di efficacia degli aiuti, attraverso l'appropriazione dei processi di sviluppo da parte dei Paesi beneficiari, l'allineamento delle priorità con quelle dei Paesi *partner*, l'armonizzazione ed il coordinamento tra donatori, nonché quello di efficienza e di economicità degli interventi, privilegiando, compatibilmente con normativa europea e *standard* di efficienza consolidati, l'uso di beni e servizi locali dei Paesi oggetto di iniziative. Si escludono inoltre dal novero delle iniziative finanziabili le attività di natura militare; non sono quindi ricomprese nell'ambito di applicazione del presente disegno di legge le attività di cosiddetta «CIMIC» (*civil military cooperation*), svolta dai contingenti

militari all'estero, nell'ambito di principi definiti in sede NATO.

Il capo II definisce gli ambiti di applicazione degli aiuti pubblici allo sviluppo.

L'articolo 3 elenca le diverse tipologie di intervento di aiuto pubblico allo sviluppo (APS), che vengono più dettagliatamente descritte nelle norme successive.

L'articolo 4 si sofferma sulle iniziative che l'Italia realizza in ambito multilaterale con le organizzazioni internazionali e regionali, descrivendo le diverse tipologie di contributi, nonché le procedure di approvazione e di erogazione degli stessi da parte del MAECI e dell'Agenzia italiana per la cooperazione internazionale (Agenzia). È definito anche il ruolo del Ministero dell'economia e finanze (MEF) nei confronti di banche e fondi di sviluppo multilaterali.

L'articolo 5 si sofferma sulla partecipazione dell'Italia alla definizione delle politiche europee e all'esecuzione di programmi di sviluppo dell'Unione europea, introducendo il principio di armonizzazione delle politiche nazionali di cooperazione con quelle dell'Unione europea e la partecipazione alla «cooperazione delegata». A questo fine, fatto salvo il ruolo di indirizzo del nuovo Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, sono poste in capo al MAECI, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la responsabilità delle relazioni con l'Unione europea con riferimento agli strumenti finanziari europei in materia di APS e la definizione ed attuazione delle politiche del Fondo europeo di sviluppo.

L'articolo 6 disciplina le iniziative «a dono» nell'ambito delle relazioni bilaterali, descrivendo le nuove procedure di approvazione ed erogazione, nel contesto delle quali è previsto un ruolo centrale in capo alla costituenda Agenzia, di cui all'articolo 16. Si inserisce inoltre il principio di piena appropriazione dei processi di sviluppo da parte dei PVS e la competenza del MAECI per la stipula degli accordi bilaterali coi Paesi

beneficiari. Il medesimo articolo prevede infine che tale tipo di aiuti possa essere posto in essere tramite forme dirette di sostegno al bilancio degli Stati *partner*, sia pur nel rispetto di specifici criteri definiti a livello europeo ed internazionale.

L'articolo 7 enuclea le specifiche regole di utilizzo del fondo rotativo per i crediti concessionali, caratterizzati cioè da condizioni di erogazione e di rimborso particolarmente vantaggiose, coerenti con la prassi internazionalmente adottata in materia.

L'articolo 8 disciplina la materia della cooperazione decentrata e del partenariato territoriale con il riconoscimento del ruolo delle regioni e degli altri enti territoriali.

L'articolo 9 disciplina gli interventi di emergenza umanitaria, identificandone i fini, le procedure ed i soggetti attuatori.

Il capo III affronta l'indirizzo politico e l'attività di gestione e controllo dell'azione di cooperazione.

All'articolo 10 sono descritte le competenze del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ed è previsto un vice ministro delegato a gestire tutte le politiche che abbiano rilevanza in tema di cooperazione internazionale. È contemplato inoltre un ruolo (consultivo e di coordinamento) del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale anche in merito alle competenze attribuite al Ministro dell'economia e delle finanze (relazioni e partecipazione finanziaria con banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale).

L'articolo 11 disciplina il Documento triennale di programmazione e di indirizzo, proposto dal MAECI e dal MEF limitatamente all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 4 approvato prima dal Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo e poi dal Consiglio dei ministri. Con tale Documento il Governo definisce nella sua collegialità le linee generali d'indirizzo strategico triennale della cooperazione allo sviluppo. In base allo stesso articolo al MAECI spetta anche l'onere di redigere,

d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, con cadenza annuale, una relazione sulle attività di cooperazione svolte nell'anno precedente, che dia conto anche della partecipazione dell'Italia a banche, fondi di sviluppo ed organismi multilaterali, quantificandone i relativi oneri.

L'articolo 12 tratta dei poteri di indirizzo e controllo del Parlamento, espletati tramite le Commissioni parlamentari competenti, in merito al documento di programmazione triennale, agli schemi di regolamento previsti dal disegno di legge.

L'articolo 13 prevede un allegato allo stato di previsione della spesa del MAECI, che indicherà tutti gli stanziamenti assegnati dal bilancio dello Stato al finanziamento di politiche di APS. È inoltre previsto che una relazione curata dal MAECI e contenente dati ed elementi sull'utilizzo di tali stanziamenti oltre ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, sia allegata al rendiconto generale dello Stato.

L'articolo 14 fissa la composizione, i compiti e le regole essenziali di funzionamento del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), cui viene attribuito il compito di assicurare la programmazione ed il coordinamento di tutte le attività di cooperazione, nonché la coerenza delle politiche nazionali con la stessa cooperazione allo sviluppo, oltre alla funzione di rappresentare, nell'ambito del procedimento di formazione della legge di stabilità, le esigenze di risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo. È inoltre posto in capo al MAECI l'obbligo di fornire supporto tecnico, operativo e logistico al CICS. È infine previsto che all'attuazione delle disposizioni dell'articolo in analisi le amministrazioni interessate debbano fare fronte tramite le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 15 prevede l'istituzione, con apposito decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,

di una Conferenza nazionale per la cooperazione allo sviluppo, strumento permanente di partecipazione, consultazione e proposta, composta dai principali soggetti pubblici e privati, *profit* e *non profit*, con compiti essenzialmente consultivi.

Il capo IV si sofferma sulla nuova architettura istituzionale chiamata a gestire la cooperazione allo sviluppo prevedendo tre organismi fondamentali: l'Agenzia, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS) del MAECI ed il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo.

L'articolo 16, comma 1, definisce la natura della futura Agenzia attribuendole personalità giuridica di diritto pubblico e sottoponendola al potere di indirizzo e sorveglianza del MAECI. Al comma 2 viene delineato il meccanismo generale di operatività dell'Agenzia, prevedendosi l'approvazione delle iniziative di importo superiore a due milioni di euro da parte del nuovo Comitato congiunto di cui al successivo articolo 20. Il successivo comma 3 descrive le attività fondamentali dell'Agenzia, specificando le differenti fasi delle iniziative di cooperazione, individuando modalità e soggetti attraverso cui essa opera e quelli con cui coopera. Nel comma 4 si dispone che altre Amministrazioni pubbliche possano fare ricorso all'Agenzia, per gli interventi di cooperazione di loro iniziativa, al fine di beneficiare da questa dell'erogazione di servizi assistenza e supporto tecnico, regolandone i rapporti con apposite convenzioni. È in questa sede anche contemplato che l'Agenzia possa acquisire incarichi ed eseguire programmi e progetti dell'Unione europea, di banche, fondi ed organismi internazionali, oltre a promuovere forme di partenariato con soggetti privati per specifiche iniziative e realizzare quelle finanziate totalmente da privati. Si prevede, inoltre, che la stessa Agenzia interagisca con strutture ad essa analoghe all'estero. Il comma 5 disciplina la procedura di nomina del direttore dell'Agenzia, del quale vengono poi specificati i compiti negli

articoli seguenti, tra i quali è compresa l'adozione di un regolamento interno di contabilità per l'Agenzia la cui procedura di approvazione è disciplinata al comma seguente. Il comma 7, invece, disciplina la sede dell'Agenzia, stabilendo quella principale a Roma e prevedendo la possibilità in capo al direttore, previa autorizzazione del Comitato congiunto, di istituirne o sopprimerne altre all'estero. Il comma 8 disciplina l'invio all'estero di personale dell'Agenzia. Il potere di deciderne l'invio è posto in capo al direttore previa autorizzazione del Comitato congiunto e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate. Il medesimo comma disciplina, inoltre, le modalità di accreditamento del personale inviato all'estero, oltre alle modalità di raccordo con la rete delle rappresentanze diplomatiche e consolari. A tal riguardo è previsto l'inquadramento operativo del personale in parola nell'ambito delle direttive del Capo missione, sul quale è posto anche un compito di vigilanza e coordinamento. Il comma si conclude con la previsione di un raccordo dell'Agenzia, *in loco*, anche con le organizzazioni della società civile. Segue una serie di commi (da 9 a 12) che dispongono in capo all'Agenzia l'onere di realizzare e gestire una banca dati della cooperazione e di adottare un codice etico in conformità con quello del MAECI. Si richiama inoltre il controllo successivo degli atti da parte della Corte dei conti. Il comma 13 prevede, infine, la redazione dei regolamenti per l'adozione dello Statuto sull'Agenzia, col quale disciplinare altre importanti materie relative al corretto funzionamento della stessa, oggetto di puntuale elenco nel testo di legge.

Il successivo articolo 17 attribuisce autonomia di bilancio all'Agenzia ed elenca le risorse finanziarie ad essa attribuibili, definendo quelle riservate ad attività di APS come impignorabili.

L'articolo 18 tratta dell'organico dell'Agenzia, precisando nel dettaglio le procedure di copertura in relazione alle singole catego-

rie di personale inquadrabili nella nuova struttura. È inoltre definita la disciplina dei rapporti di lavoro per gli impiegati locali all'estero, ben chiarendo che, in caso di chiusura anticipata dell'ufficio dell'Agenzia all'estero presso il quale sono stati assunti, non sarà possibile ricollocare il suddetto personale in altro ufficio sito nello stesso o in altro Paese.

L'articolo 19 ridetermina ruolo ed attribuzioni della DGCS del MAECI, rinviando all'emanazione di un successivo regolamento il riordino delle norme relative al MAECI in funzione dell'istituzione dell'Agenzia e la conseguente soppressione di non meno di sei strutture di livello dirigenziale non generale in seno al Ministero.

L'articolo 20 introduce, infine, il Comitato congiunto per la cooperazione allo Sviluppo, organismo non previsto in precedenza, presieduto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal vice ministro delegato, e pariteticamente composto dalla DGCS e dall'Agenzia. Al Comitato partecipano anche rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze o di Amministrazioni pubbliche, per la trattazione di materie di loro competenza. Al Comitato spetta l'approvazione di iniziative dell'Agenzia superiori a 2 milioni di euro, oltre la supervisione su quelle di importo inferiore sotto diretta responsabilità della stessa Agenzia. Anche per tale organo è imposto il vincolo del rispetto delle dotazioni in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il capo V disciplina i soggetti della cooperazione allo sviluppo, elencando tutti i soggetti che a vario titolo svolgono attività di cooperazione (articolo 21). Viene quindi normata nel dettaglio la partecipazione di amministrazioni, università ed enti pubblici (articolo 22), e di regioni ed enti locali (articolo 23). L'articolo 24 disciplina la partecipazione delle organizzazioni della società civile (come, ad esempio, ONG ed imprese sociali) e degli altri soggetti senza fine di



lucro alle attività di cooperazione allo sviluppo, sulla base del principio di sussidiarietà. Tali soggetti vengono inseriti in un apposito elenco (rinnovato con cadenza almeno biennale) sulla base di parametri e criteri stabiliti dal Comitato congiunto (di cui all'articolo 20). L'appartenenza a tale elenco consente, previo espletamento di procedure comparative pubbliche, di poter beneficiare di contributi o di essere incaricati della realizzazione di iniziative di APS dall'Agenzia.

Il successivo articolo 25, introduce le disposizioni riguardanti l'impiego all'estero di personale qualificato per attività di APS, da parte delle organizzazioni della società civile, sulla base di contratti di lavoro stipulati *ad hoc*, in conformità con la normativa italiana. È inoltre disciplinato il collocamento in aspettativa dei pubblici dipendenti (per un massimo di quattro anni), al fine di consentire ad essi la partecipazione, nella veste ora descritta, a tali attività e della loro posizione in termini previdenziali. L'articolo 25 realizza un sensibile snellimento rispetto alle onerose procedure di registrazione di personale cooperante e volontario delle ONG, attualmente in vigore in base agli articoli 28 e seguenti della legge 49/1987 e dal relativo regolamento di esecuzione (decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 1988). Tale snellimento riguarda sia i privati sia l'amministrazione (i primi sono esentati da una complessa procedura di registrazione dei contratti presso il Ministero degli affari esteri, la seconda non sarà più tenuta a gestire la posizione contributiva e assicurativa di personale che dipende da soggetti privati).

L'articolo 26 disciplina la partecipazione alle attività di APS di soggetti aventi finalità di lucro, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenzialità e responsabilità sociale. In tale contesto viene anche prevista la concessione di crediti agevolati alle imprese, a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 7 e su quote di questo decise dal CICS (che ne stabilisce anche criteri e

condizioni), per la creazione di imprese miste o la realizzazione di progetti che prevedano la partecipazione di investitori pubblici o privati del Paese *partner*.

Sono infine disciplinati i partenariati internazionali (articolo 27) a livello istituzionale, con Governi dei Paesi *partner*, organismi internazionali, banche e fondi di sviluppo, fondi internazionali, l'Unione europea e gli altri Paesi donatori, favorendo anche forme di collaborazione triangolare.

Concludono il disegno di legge una serie di norme transitorie e finali. Si riafferma la volontà di riallineamento dell'Italia agli impegni internazionali assunti in materia di cooperazione (articolo 28). Si elencano le abrogazioni espresse e le modifiche apportate al decreto legislativo n. 300 del 1999. Le abrogazioni saranno effettive dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di approvazione dello statuto dell'Agenzia. Tale regime è essenziale per consentire, nelle more della piena operatività della nuova Agenzia, di dare continuità ai rapporti di cooperazione allo sviluppo con i Paesi *partner*. Coerentemente, sono introdotte disposizioni transitorie (articolo 30) in merito agli interventi di cooperazione già decisi ed in corso di realizzazione ai sensi delle precedente legge 49/1987, alla rendicontazione dei progetti conclusi, agli stanziamenti del fondo rotativo di cui all'articolo 7, alla facoltà dell'Agenzia di avvalersi della categoria ad esaurimento degli esperti di cooperazione previsti dalla legge 49/1987, il cui contratto di lavoro resta quello attualmente in vigore. È infine espressamente stabilita la soppressione dell'Istituto agronomico dell'oltremare, con il trasferimento delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali all'Agenzia.

Seguono un articolo sulla copertura finanziaria della riforma (articolo 31) ed infine una norma di chiusura sull'entrata in vigore della legge (articolo 32).

## RELAZIONE TECNICA

**Capo I****Articoli 1 e 2**

Le norme contenute nel Capo I prevedono interventi di natura ordinamentale che non contengono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Esse non innovano rispetto agli attuali campi di intervento della cooperazione allo sviluppo proponendo un aggiornamento degli obiettivi maggiormente rispondente all'evoluzione della normativa e delle strategie internazionali, dalle Nazioni Unite, alle altre Organizzazioni Internazionali di cui l'Italia fa parte, all'Unione Europea.

**Capo II****Articoli 3-9**

Gli articoli del Capo II definiscono l'ambito di applicazione della cooperazione prevedendo i diversi tipi di interventi nella quale essa si sostanzia. Nel ricordare che i finanziamenti annuali da destinare alla cooperazione allo sviluppo e la loro ripartizione fra i diversi canali di intervento sono stabiliti secondo le pertinenti disposizioni recate dal bilancio dello Stato, si sottolinea come le disposizioni del Capo II non contengano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda in particolare l'articolo 7 esso prevede il mantenimento in funzione del fondo rotativo per i crediti concessionali già in essere presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987 n. 49.

**Capo III****Articoli 10-15**

Nessuno degli articoli del Capo III dal 10 al 15 che si occupano dell'indirizzo politico, governo e controllo della cooperazione allo sviluppo contiene nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare la previsione della possibilità di delega al viceministro ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del disegno di legge non comporta alcuna deroga al limite massimo del numero di viceministri di cui all'articolo 10, comma 3 della legge n. 400/1988 né può determinare incrementi della compagine governativa stabilita dall'articolo 1, comma 376 della legge n. 244/2007.

In particolare, per l'istituzione del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) di cui all'articolo 14 e della Conferenza nazionale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 15 non sono previsti oneri aggiuntivi. In relazione poi alla Conferenza l'articolo 15 esplicita che la partecipazione non dà luogo a compensi, né rimborsi spese comunque denominati.

**Capo IV****Articoli 16-20**

Le norme del Capo IV contengono la nuova architettura istituzionale della cooperazione allo sviluppo che si articola nell'Agenzia italiana per la cooperazione



allo sviluppo (AICS), istituita dall'articolo 16, e nella Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli affari esteri, i cui compiti sono evidenziati dall'articolo 19. L'articolo 20 disciplina il Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo, quale organo di raccordo funzionale e operativo fra Agenzia e DGCS.

L'articolo 16 prevede l'istituzione di un'Agenzia, che comporta costi per la nuova sede nonché per il suo funzionamento.

Per quanto riguarda la **Sede centrale dell'Agenzia**, l'ipotesi considerata più economica e con evidenti vantaggi di natura funzionale è quella che prevede la continuazione dell'utilizzo dei locali ove attualmente è situata l'Unità Tecnica Centrale della DGCS in via Contarini (immobile demaniale in comodato a titolo gratuito). Tali locali, peraltro, di superficie totale pari a 2.700 mq non sono sufficienti per le 202 unità di personale dell'Agenzia in servizio presso la sede centrale (corrispondenti all'organico complessivo di 200 dipendenti di ruolo, previsto dall'articolo 18, comma 1, cui devono essere sottratte le 28 unità ex IAO che restano nella sede secondaria di Firenze e le 20 in servizio all'estero, ed aggiunti i 50 esperti di cooperazione di cui all'articolo 30, comma 4 del disegno di legge). La soluzione più idonea e di minor costo è quella di usufruire anche di parte delle palazzine cosiddette ex Civis cedute al Ministero degli Affari Esteri anni fa, situate nella stessa area utilizzata dall'Unità Tecnica Centrale della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo e rimaste sinora inutilizzate. In tale ipotesi l'Agenzia potrebbe disporre di una superficie complessiva fino a 3.760 mq, necessaria ad assicurare i compiti di istituto con tutti i relativi servizi.

Naturalmente per poter utilizzare le palazzine ex Civis sono da prevedere interventi di ristrutturazione i cui costi ammontano sulla base delle attuali quotazioni di mercato ricavate dal prezzario dell'edilizia DEI pubblicato dalla Camera di Commercio di Roma riferite ad analoghe tipologie di ristrutturazione, a 2.000 euro al mq per un totale di euro 2.120.000 per una superficie da ristrutturare pari a 1.060 mq. Tali costi interverrebbero una tantum e consentirebbero, fra l'altro, la valorizzazione di un bene immobile demaniale al momento non utilizzato.

Una soluzione alternativa, come quella di prendere in locazione immobili privati, oltre tutto prevedibilmente distanti dalla sede di Agenzia che sarebbe ospitata nei locali che attualmente ospitano l'Unità Tecnica Centrale della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, comporterebbe oneri di gestione continuativi sicuramente superiori, oltre a non escludere costi di ristrutturazione iniziali.

Per la **sede di Firenze**, non si prevedono costi aggiuntivi rispetto a quelli già sostenuti dal bilancio dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare di Firenze che il presente DDL sopprime (articolo 30, comma 6).

Per quanto riguarda gli oneri di **funzionamento relative all'acquisto di beni e servizi** e le spese di **investimento**, l'Allegato 2 dà conto degli stanziamenti assegnati per per il biennio 2015-16 alla DGCS e allo IAO. Nel medesimo allegato figura una ripartizione indicativa dei suddetti stanziamenti tra la nuova Direzione Generale di cui



all'articolo 19 e l'Agenzia di cui all'articolo 16 del disegno di legge, dalla quale emerge l'invarianza di costi per quanto riguarda le suddette spese.

A conferma dell'invarianza finanziaria sotto il profilo delle spese per acquisti di beni e servizi e di investimento, si evidenzia preliminarmente che, come sopra indicato, le persone che lavoreranno nella sede di Roma della futura Agenzia saranno nel complesso 202 unità. Benché la consistenza del personale in servizio a Roma dell'Agenzia sia inferiore al numero di dipendenti attualmente in servizio alla DGCS (circa 300 unità, al netto del personale locale e del personale inviato all'estero), si ritiene di poter prudenzialmente stimare un'invarianza di costi in tale settore. Parte dello stanziamento dei summenzionati capitoli potrà infatti restare nella disponibilità del Ministero degli Affari Esteri per sopperire ai costi di funzionamento della nuova Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo di cui all'articolo 19. Per tali costi si stima, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente indicate nell'allegato 2, la spesa di 784.791 euro. Il Ministero provvederà, successivamente all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 16, comma 13, ad inoltrare al Ministero dell'economia e delle finanze una specifica proposta di variazione compensativa di bilancio relativa alla ripartizione tra Ministero e Agenzia delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Anche per le spese di funzionamento dell'ex IAO è ragionevole stimare un'invarianza di costi rispetto a quanto risultante dal bilancio consuntivo dell'Istituto ed alla serie storica di spese relativa ad esercizi precedenti. Prudenzialmente, non si scontano i minori costi di funzionamento derivanti dalla soppressione della posizione di Direttore Generale.

Analogamente per le **spese di funzionamento all'estero** si è preso come parametro di riferimento il consuntivo delle spese sostenute nel 2013 dalle attuali Unità Tecniche Locali che è sostanzialmente identico al numero delle previste strutture dell'Agenzia. Per massimizzare le economie di scala, l'articolo 16, comma 7 prevede la necessità di valutare prioritariamente la sistemazione delle sedi all'estero dell'Agenzia in locali già nella disponibilità di uffici all'estero di altre amministrazioni pubbliche (in primis le rappresentanze diplomatico-consolari).

Come risulta dall'allegato 2, si prevede che l'Agenzia disponga per acquisti di beni e servizi e per investimenti di uno stanziamento pari ad euro 3.752.103 per il 2015 e euro 3.772.355 per il 2016 per un totale massimo previsto di 350 dipendenti (200 dipendenti di ruolo; 100 dipendenti a contratto all'estero ex articolo 18, comma 7 del ddl; non oltre 50 esperti ex articolo 16 della legge n. 49/1987, ex articolo 30, commi 4 e 5 del ddl). L'ammontare delle spese di funzionamento per dipendente è pertanto pari a 10.720 euro per il 2015 e a 10.778 per l'anno 2016. L'importo unitario delle spese di funzionamento della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (ivi incluse le unità tecniche locali all'estero) e dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare è per l'anno 2014 pari a 4.742.000 per un totale di circa 430 dipendenti in servizio, con un importo unitario per dipendente pari a circa 11.000 euro. La perfetta comparabilità della spesa per acquisti di beni e servizi e per investimenti tra l'attuale situazione e quella post-riforma conferma pertanto la sostenibilità della previsione di invarianza di tali spese.

E' inoltre previsto (articolo 16, comma 9) che l'Agenzia gestisca una **banca dati** in cui sono contenute tutte le informazioni dei progetti di cooperazione realizzati e in



corso suddivisi per tipologia di intervento e per costi sostenuti. Tale banca dati non comporta alcun costo aggiuntivo, rappresenta la continuazione di quella attualmente esistente, prevista dall'articolo 36 della legge 49/1987, nella Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, che verrebbe trasferita alla costituenda Agenzia.

L'articolo 17 prevede la disciplina di bilancio dell'Agenzia specificandone le risorse finanziarie. Tale disposizione non contiene nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Consentendo peraltro introiti derivanti da convenzioni stipulate con amministrazioni e soggetti pubblici e privati (richiamate anche dall'articolo 16, comma 4) e da donazioni si pongono le premesse per una parziale capacità di autofinanziamento dell'Agenzia. Non si dispone di dati storici sulla possibile quantificazione di tali introiti, in quanto l'attuale disciplina di bilancio della Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo (articolo 14, legge n. 49/1987) rendeva di fatto estremamente complicato acquisire donazioni o stipulare convenzioni che prevedessero il conferimento di fondi privati alla DGCS (il meccanismo di versamento all'entrata generale dello Stato e della riassegnazione ai capitoli di bilancio della DGCS di fatto si è rivelato troppo lungo nella tempistica, rispetto alle esigenze di celerità proprie degli interventi di cooperazione all'estero). La recente riforma sulla partnership pubblico privata (articolo 14-bis della legge n. 49/1987) non è ancora di fatto operativa, non essendo ancora stato adottato il relativo decreto attuativo.

La determinazione dell'organico della nuova Agenzia come previsto dall'articolo 18 viene demandata ad un DPCM. In ogni caso lo stesso articolo 18 fissa un limite massimo di 200 unità, oltre a 100 unità di personale locale nelle sedi all'estero. Ferma restando la possibilità di trasferimento degli esperti tecnici attualmente in servizio alla DGCS alle dipendenze dell'Agenzia (art. 30, comma 4), l'Agenzia dovrà, a regime, provvedere ai compiti di carattere tecnico necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali, mediante personale dei propri ruoli, reclutato, nei limiti della dotazione organica di cui sopra e delle facoltà assunzionali, sulla base di specifiche competenze tecniche, previa individuazione dei relativi profili professionali secondo la normativa vigente.

Le risorse umane potranno essere attinte con l'inquadramento di parte del personale attualmente in servizio presso la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo e attraverso le normali procedure di mobilità di cui al Capo III del Titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'articolo 29 abroga la legge 26 ottobre 1962 n. 1612 istitutiva dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare di Firenze e l'articolo 16, comma 13 lettera h) prevedono che lo Statuto dell'Agenzia definisca le modalità di integrazione dello stesso Istituto nell'Agenzia. Ciò comporterà la soppressione del posto di Direttore Generale dello IAO e l'integrazione del restante personale attualmente in servizio presso lo IAO nel nuovo organico dell'Agenzia.

Inoltre il personale assunto localmente dall'Agenzia per attività di cooperazione svolte all'estero, nei limiti di un contingente fissato in 100 unità, aggiuntivo rispetto alla dotazione organica di personale di ruolo, usufruirà di un regime armonizzato con



quello del personale in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche e consolari ai sensi del Titolo VI del Capo II del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Tenuto conto del carattere temporaneo degli uffici all'estero dell'Agenzia si esclude espressamente, per il predetto personale, l'applicazione dell'art. 160 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che prevede, in caso di chiusura o soppressione di una sede all'estero, la riassunzione presso un altro ufficio. In tal senso anche i contratti a tempo indeterminato stipulati dall'Agenzia con il personale a contratto locale dovranno contenere una clausola risolutiva espressa per chiusura o soppressione della sede.

L'Allegato 1 specifica i singoli costi delle diverse professionalità incluse nell'organico sia metropolitano che estero.

La remunerazione del **Direttore Generale** è definita nei limiti di quanto accordato oggi ad un Ministro Plenipotenziario in servizio presso il Ministero degli affari esteri con funzioni di Direttore Generale.

Le remunerazioni dei 2 **Dirigenti** di I fascia e dei 16 Dirigenti di II fascia sono parametrize sulle remunerazioni dell'Area I, comprendente il personale dirigente dello Stato di prima e di seconda fascia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, includendovi la retribuzione di posizione e quella di risultato sulla base dei valori medi dell'analogo personale della stessa Area in servizio presso il Ministero degli affari esteri. E' previsto che 5 di questi Dirigenti di II fascia siano destinati a dirigere un numero corrispondente di strutture all'estero (il numero di titolari di strutture all'estero di livello dirigenziale rispetto ai titolari di strutture all'estero di livello non dirigenziale è analogo a quello previsto per l'Agenzia ICE). Per i Dirigenti in servizio all'estero l'Allegato 1 indica il trattamento metropolitano cui si aggiunge l'indennità per il servizio all'estero.

Tale indennità è stata parametrata su quanto attualmente accordato ai Dirigenti di II fascia del MAE in servizio all'estero. Per la stima del relativo costo, si è determinata la media dell'indennità di servizio all'estero degli 8 Paesi dove la cooperazione allo sviluppo assume maggiore rilievo in termini operativi. Il valore medio inserito in previsione (circa 145.575 euro di costo annuo) è ottenuto da tali conteggi.

Albania	133.753
Egitto	142.066
Etiopia	152.103
Kenya	150.027
Libano	173.312
Mozambico	166.768
Senegal	139.692
Tunisia	106.878
<b>MEDIA</b>	<b>145.575</b>

Nella quantificazione dei costi del personale delle **aree funzionali** si sono utilizzati i parametri di calcolo del Comparto Ministeri, includendo i valori medi dell'indennità di amministrazione ora erogati per l'analogo personale in servizio presso il Ministero



degli affari esteri e ciò anche per il personale ora in posizione di comando presso il MAE-DGCS che optasse per l'inserimento nella Agenzia: a questo personale ai sensi dell'articolo 17 si applicano gli stessi parametri economici del restante personale.

Anche in questo caso per le 15 III AF, destinate a dirigere un numero analogo di strutture all'estero, è stato evidenziato il trattamento economico complessivo comprensivo di quello estero. Tale trattamento corrisponde ad una media del trattamento economico all'estero percepito da corrispondente personale di III AF del MAE in 10 Paesi rappresentativi, destinatari di iniziative di cooperazione allo sviluppo. Gli importi sono analoghi a quelli percepiti dal personale esperto ex articolo 16, comma 1, lettere c) ed e) della legge n. 49/1987 che, qualora transitasse alle dipendenze dell'Agenzia potrà, in base al DM n. 223/2011, continuare ad essere assegnato presso gli uffici all'estero della nuova Agenzia.

Afghanistan	158.251
Bolivia	104.437
Egitto	103.771
Etiopia	111.143
Myanmar	133.161
Sudan	138.504
Gerusalemme	117.548
Vietnam	121.175
Marocco	82.598
Cuba	118.796
<b>MEDIA</b>	<b>118.938</b>

Nell'Allegato 1 sono inoltre stimate le spese per aumenti per situazioni di famiglia, viaggi di trasferimento, comprensivi di trasloco degli effetti personali e viaggi di congedo del personale sia dirigenziale che non dirigenziale in servizio all'estero, nonché gli oneri per provvidenze scolastiche e contributo per spese di abitazione all'estero. Le quantificazioni sono state ricavate dai dati storici e sulla base dei criteri indicati nell'Allegato 1 stesso

Il disegno di legge (articolo 16, comma 8) rimanda espressamente alla disciplina del trattamento economico del personale del Ministero degli Affari Esteri in servizio e stabilisce in due anni il limite minimo di permanenza in servizio all'estero, con le relative conseguenze in termini di trattamento economico. Nello stesso articolo è esclusa l'applicazione degli articoli 171 bis, 188 e 204 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 de 1967 e i relativi oneri, tipicamente afferenti alla funzione diplomatica, conseguentemente non sono stati inclusi nell'allegato 1.

Le retribuzioni dei **dipendenti assunti localmente** ai sensi dell'articolo 18, comma 7, sono indicati nella tabella 1 sulla base dei costi effettivi del personale ora in servizio presso le UTL, sviluppati per il contingente di 100 unità previsto. Tali costi sono già ora e resteranno in prospettiva parametrati sulle retribuzioni dei dipendenti locali delle sedi diplomatiche.

L'Allegato 1 considera anche le retribuzioni della **categoria ad esaurimento degli esperti di cooperazione** (articolo 16, lettere c) ed e) della legge n. 49/1987).



Considerata la facoltà di opzione per l'inquadramento nell'Agenzia concessa dall'articolo 30, comma 4 del disegno di legge, si è prudenzialmente considerato che tutte le 50 unità attualmente in servizio esercitassero detta opzione. Qualora tutto o parte di detto personale optasse per rimanere alle dipendenze della DGCS, come consentito dall'articolo 30, comma 4, il relativo stanziamento dovrà essere ripartito tra il Ministero e Agenzia di cui all'articolo 16. Considerato che tale ripartizione non può comunque aumentare il numero di dipendenti di tale categoria ad esaurimento, l'eventuale ripartizione dello stanziamento per i relativi stipendi è neutrale dal punto della finanza pubblica. Poiché detto personale manterrà il proprio status giuridico ed economico, il valore medio della retribuzioni di tali esperti è stato ricavato dalla tabella sotto indicata sulla base di una ponderazione dei tre livelli retributivi nei quali sono suddivisi i suddetti 50 esperti.

STIPENDI ESPERTI IN SERVIZIO ANNO 2014 RETRIBUZIONI FISSATE CON D.I. 223/2011								
	STIPENDIO MENSILE	STIPENDIO annuo	Numero dipendenti	INPS AMM.NE	IRAP AMM.NE	INAIL 4/000	ACC. E RIV TFR	SPESA Unitaria complessiva
I Livello	€ 5.641,54	€ 73.340,02	1	€ 19.325,10	€ 6.233,90	€ 293,36	€ 7.268,00	€ 106.460,37
I Livello con retrib. di II Livello	€ 4.622,09	€ 60.087,17	10	€ 15.832,97	€ 5.107,41	€ 240,35	€ 5.954,64	€ 87.222,54
II Livello con retrib. di II Livello	€ 3.433,59	€ 44.636,67	39	€ 11.761,76	€ 3.794,12	€ 178,55	€ 4.423,49	€ 64.794,59

Sono stati altresì considerati i costi relativi ai **buoni pasto** per i dipendenti dell'Agenzia. E' stato anche calcolato un costo presuntivo del collegio dei **revisori dei conti** che, mutuando dal costo di analogo collegio presso l'Agenzia ICE per il 2014, è stato stimato in 70.000 euro annui. Infine, relativamente alla possibilità che personale dell'Agenzia effettui **brevi missioni all'estero** si è quantificato tale onere nella misura di 353.994 euro sulla base dei costi effettivi relativi alle missioni effettuate nel corso del 2013 dal personale della DGCS rapportate al minor numero di persone in servizio all'Agenzia rispetto all'attuale organico DGCS (313 unità).

A regime, pertanto, il costo complessivo del personale dell'Agenzia ammonta a 20.260.369 euro, come desumibile dall'Allegato 1. Considerata l'opportunità di mantenere uno stanziamento indicativamente di 232.000 euro per spese di missione e per compensi straordinari al personale presso la nuova Direzione Generale di cui all'articolo 19, dall'Allegato 2, compilato a partire dagli stanziamenti per spese di personale assegnati alla DGCS a legislazione vigente, si desume che il maggior onere derivante dall'articolo 18 del disegno di legge è valutato 5.309.466 per l'esercizio 2015, 5.286.742 a decorrere dall'esercizio 2016. Tali maggiori oneri non computano





prudenzialmente il maggiore introito fiscale derivante dalle retribuzioni del personale, in quanto quest'ultimo potrebbe essere integralmente reclutato mediante inquadramento o mobilità di personale già dipendente da pubbliche amministrazioni. Per l'anno 2014 non si prevedono oneri di personale, in quanto l'Agenzia potrà essere effettivamente operativa solo dopo l'approvazione del disegno di legge e la successiva adozione dei regolamenti di cui all'articolo 16, comma 13, e all'articolo 18, comma 1.

La Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, sollevata da parte dei suoi compiti, affidati all'Agenzia in base all'articolo 16, assumerà una struttura più agile e meno onerosa (l'articolo 19 prevede espressamente una decurtazione di 6 uffici dirigenziali non generali, mentre l'articolo 18, comma 2, lettera c) prevede che fino a 40 dipendenti delle aree funzionali del Ministero degli Affari Esteri possano optare per l'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia). Prudenzialmente non sono stati computati risparmi da tali disposizioni, pur suscettibili di generare economie di spesa.

L'articolo 20 è di natura ordinamentale, definisce la costituzione di un Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo la cui costituzione e funzionamento non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## Capo V

### Articoli 21-27

Le norme contenute nel Capo V definiscono i soggetti pubblici e privati che partecipano alle attività di cooperazione allo sviluppo indicandone i rispettivi compiti ed ambiti di attività. Le norme che evidenziano il ruolo dei singoli soggetti interessati nelle attività di cooperazione non prevedono diversi o maggiori oneri per la finanza pubblica, oltre alle risorse già disponibili sui rispettivi bilanci per le attività in parola. Al contrario, la nuova disciplina introdotta dal comma 6 dell'art. 25, che pone a carico del soggetto interessato nelle attività di cooperazione gli obblighi previdenziali e assicurativi discendenti dai contratti con il personale cooperante (attualmente a carico del MAE conformemente al disposto degli artt. 31, comma 2 e 32, comma 2-ter della L. 49/87) comportano uno snellimento dell'attività amministrativa e una riduzione di oneri nei confronti dei privati, nonché un minore esborso (in base ai dati dell'esercizio finanziario 2013, la spesa a tale titolo a carico del capitolo 2181 è stata pari a euro 1.131.946,47). Tale risparmio non viene prudenzialmente computato come minore onere del provvedimento normativo, non trattandosi di importo stimabile con sufficiente certezza (nel regime attualmente vigente, dettato dall'articolo 32 della legge n. 49/1987, l'iniziativa di inviare cooperanti è rimessa alle organizzazioni non governative e non all'amministrazione).

## Capo VI

### Articoli 28-32

L'articolo 28 stabilisce il riallineamento dell'Italia agli impegni internazionali assunti in materia di cooperazione allo sviluppo come obiettivo strategico di un percorso graduale nel quale si incederà sulla base di successivi, non automatici e tanto meno obbligatori, adeguamenti degli stanziamenti destinati all'APS.



L'articolo 29 prevede l'abrogazione delle norme non compatibili e non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Anche l'articolo 30 (disposizioni transitorie) e 32 (entrata in vigore) non comportano maggiori oneri per la finanza pubblica. Si rimanda all'analisi dei costi di personale di cui all'articolo 18 per l'analisi degli effetti finanziari del mantenimento in servizio degli esperti di cooperazione attualmente in servizio (articolo 30, comma 4). Il comma 6 dell'articolo 30 dispone la soppressione dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze, con la conseguente soppressione della posizione di Direttore Generale (come sopra indicato, si prevede il mantenimento di una sede secondaria dell'Agenzia a Firenze, ricondotta al rango di ufficio dirigenziale non generale).


L'articolo 31 prevede la copertura finanziaria degli oneri generati dall'articolo 16 (oneri derivanti dalla ristrutturazione della sede dell'Agenzia per il solo primo anno, pari a 2.120.000 euro, essendo stata stimata, come sopra indicato, l'invarianza delle spese per acquisti di beni e servizi e per investimenti diversi dalla suddetta ristrutturazione) e dall'articolo 18 (maggiori oneri di personale, valutati 5.309.466 per l'esercizio 2015 e euro 5.286.742 a decorrere dall'esercizio 2016).

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito



POSITIVO      [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



19 FEB. 2014



## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO 1

Qualifica	Unità di personale	Lordo dipendente unitario	Lordo dipendente complessivo	Oneri [1]	TOTALE
Direttore Generale	1	€ 247.504	€ 247.504	€ 94.992	€ 342.496
Dirigente I fascia	2	€ 196.821	€ 393.642	€ 151.080	€ 544.722
Dirigente II fascia in servizio in Italia	11	€ 103.150	€ 1.134.646	€ 435.477	€ 1.570.124
Dirigente II fascia in servizio all'estero	5	€ 55.791	€ 278.955	€ 83.352	€ 362.307
Sub totale dir 2 <sup>a</sup> fascia	16	€ 145.575	€ 727.875	€ 16.712	€ 744.587
Indennità					
III AF in servizio in Italia	106	€ 35.741	€ 3.788.546	€ 1.454.044	€ 5.242.590
stipendio		€ 25.566	€ 383.490	€ 114.587	€ 498.077
Indennità	15	€ 118.938	€ 1.784.070	€ 25.440	€ 1.809.510
Sub totale III Area	121				
II AF	56	€ 27.997	€ 1.567.832	€ 601.734	€ 2.169.566
I AF	4	€ 24.374	€ 97.495	€ 37.418	€ 134.913
Aumenti per situazione di famiglia personale in servizio estero [2]			€ 640.729		€ 640.729
Spese trasloco personale estero [3]			€ 158.660		€ 158.660
Spese viaggio personale estero [4]			€ 76.740		€ 76.740
Indennità di sistemazione [5]			€ 208.183	€ 50.380	€ 258.563
Indennità di richiamo [6]			€ 100.935	€ 24.476	€ 125.411
Pravilienze scolastiche [7]			€ 14.760		€ 14.760
Contributo spese abitazione [8]			€ 30.540		€ 30.540
Indennità viaggi di servizio all'estero [9]			€ 22.500		€ 22.500
TOTALE	200	€ 11.657.102	€ 11.657.102	€ 3.089.643	€ 14.699.818
Dipendenti locali	100	€ 14.600	€ 1.460.000		€ 1.460.000
Esperti ex art. 16 legge n. 49/1987 (categoria ad esaurimento)	50	€ 47.250	€ 2.362.500	€ 906.728	€ 3.269.228
Buoni pasto					€ 407.330
Collegio sindacale					€ 70.000
Costi brevi missioni					€ 353.994
TOTALE COSTI DI PERSONALE					€ 20.260.369

## NOTE

[1] Il coefficiente di lordizzazione per il personale in servizio all'estero non comprende l'IRAP (8,5%), in quanto non dovuto; l'indennità di servizio all'estero è soggetta ad oneri previdenziali solo nella parte fiscalmente imponibile (art. 50, co. 8 TUIR, combinato disposto art. 171, ultimo comma, DPR 18/1967).

[2] Per l'aggiunta di famiglia si è considerato il disposto dell'art. 173 del d.P.R. n. 18 del 1967. Si è quantificato l'onere sulla base di una ipotesi, assai prudente, di nucleo familiare composto per tutti i dipendenti all'estero di coniuge e figlio a carico.



- [3] Ai sensi dell'art. 199 del d.P.R. n. 18 del 1967 si è conteggiata, in maniera assai prudente, una indennità nella misura del 87,5% (media fra il 75 ed il 100%) di una indennità di prima sistemazione per tre dirigenti e sette Ill AF.
- [4] Per i viaggi ci si è basati sugli artt. 181 e 190 del d.P.R. n. 18 del 1967. La previsione si basa sui valori storici 2013 con un costo medio dei viaggi di 1.279 euro. Si è quindi ipotizzato un valore prudenziale di 30 viaggi in occasione del trasferimento (di cui uno per 10 dipendenti e due per ogni nucleo familiare) e di 30 viaggi di congedo (di cui uno per 10 dipendenti e due per ogni nucleo familiare).
- [5] Ai sensi dell'art. 175 del d.P.R. n. 18 del 1967 è stato, in maniera molto prudente, conteggiata una indennità pari ad 1,7 della indennità personale annua spettante a tre dirigenti ed a sette Ill AF basate sulle medie delle indennità computate in riga e 1.1, comprensive degli aumenti di famiglia per il nucleo teorico suindicato. A tali ammontari sono aggiunti oneri al 24,20%.
- [6] Si è ipotizzato per 3 dirigenti e 7 Ill AF una indennità di rientro computata ai sensi dell'articolo 176 del d.P.R. n. 18 del 1967. I valori unitari sono rispettivamente di € 12.281 per i dirigenti e 9.156 per le Ill AF. Il coefficiente di miglioramento previsto dal detto articolo è di 6,04 per il 2014
- [7] Per le provvidenze scolastiche ci si è basati sull'articolo 179 del d.P.R. n. 18 del 1967. Il dato unitario è stato calcolato sulla base dell'importo totale pagato dal MAE ai propri dipendenti nel 2013 (euro 2.066.550), diviso per il numero di dipendenti di ruolo MAE in servizio all'estero (2.800). Il dato unitario (euro 738) è stato moltiplicato per 120 dipendenti dell'Agenzia in servizio all'estero
- [8] Per il contributo spese abitazione ci si è basati sull'articolo 178 del d.P.R. n. 18 del 1967. Il dato unitario è stato calcolato sulla base dell'importo totale pagato dal MAE ai propri dipendenti nel 2013 (euro 4.275.000), diviso per il numero di dipendenti di ruolo MAE in servizio all'estero (2.800). Il dato unitario (euro 1.527) è stato moltiplicato per 120 dipendenti dell'Agenzia in servizio all'estero
- [9] Sulla base dei dati storici, si è ipotizzato che i direttori degli Uffici all'estero, sia dirigenti che Ill AF, effettuino 10 giorni di viaggi di servizio all'anno retribuiti con l'indennità prevista dall'articolo 186 del d.P.R. n. 18 del 1967 nella misura di 1/60 della indennità mensile



## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO 2

CAP	DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (attuale)	2015		2016		Agenzia (post riforma)		Direzione Generale post riforma	
		2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
	<b>DENOMINAZIONE</b>								
	<b>FUNZIONAMENTO - Personale</b>								
	RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI DEL PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO E IN POSIZIONE DI COMANDO O DI FUORI RUOLO, ECC.	9.452.288	9.470.288	9.452.288	9.470.288	9.452.288	9.470.288	0	0
2150									
2152	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	64.000	64.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
2153	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI	2.326.713	2.327.213	2.126.713	2.137.213	2.126.713	2.137.213	200.000	200.000
2160	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ALL'ESTERO, ECC. (retribuzioni personale locale)	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000		
	<b>Totale spese di Personale (1)</b>	<b>13.303.001</b>	<b>13.331.501</b>	<b>13.071.001</b>	<b>13.099.501</b>			<b>232.000</b>	<b>232.000</b>
	<b>FUNZIONAMENTO - Beni e servizi</b>								
2160	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ALL'ESTERO, ECC. (spese funzionamento uffici estere)	796.734	809.234	796.734	809.234	796.734	809.234	0	0
2161	UTENZE, SERVIZI AUSILIARI, SPESE DI PULIZIA.	950.000	950.000	650.000	650.000	650.000	650.000	300.000	300.000
2164	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI, MOBILI, ARREDI E ACCESSORI, IMPIANTI E MACCHINARI, HARDWARE, ECC.	519.000	520.000	413.000	420.000	413.000	420.000	100.000	100.000
2165	NOLEGGI, LOCAZIONI E LEASING OPERATIVI RELATIVI AD IMPIANTI, MACCHINARI, HARDWARE, LICENZE E MEZZI DI TRASPORTO.	56.000	56.000	41.000	41.000	41.000	41.000	15.000	15.000
2168	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONGRESSI, SEMINARI E CONFERENZE IN ITALIA E ALL'ESTERO	4.791	4.791	0	0	0	0	4.791	4.791
2169	SPESE PER STUDI, RICERCHE E CONSULENZE CON UNIVERSITA', ISTITUTI ED ESPERTI PUBBLICI E PRIVATI, IMI COMPRESI, ECC.	1.308.828	1.314.178	1.008.828	1.014.178	1.008.828	1.014.178	300.000	300.000
2170	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	93.477	93.477	79.477	79.477	79.477	79.477	20.000	20.000
	<b>Totale spese per beni e servizi (2)</b>	<b>3.728.830</b>	<b>3.747.680</b>	<b>2.989.039</b>	<b>3.007.889</b>	<b>2.989.039</b>	<b>3.007.889</b>	<b>739.791</b>	<b>739.791</b>
	<b>Totale funzionamento</b>	<b>17.031.831</b>	<b>17.079.181</b>	<b>16.060.040</b>	<b>16.107.390</b>			<b>971.791</b>	<b>971.791</b>
	<b>INVESTIMENTI</b>								
7168	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE.	112.918	113.418	92.918	93.418	92.918	93.418	20.000	20.000
7169	SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO	300.000	300.000	275.000	275.000	275.000	275.000	25.000	25.000
	<b>totale investimenti (3)</b>	<b>412.918</b>	<b>413.418</b>	<b>367.918</b>	<b>368.418</b>	<b>367.918</b>	<b>368.418</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
	<b>Totale (funzionamento / investimenti)</b>	<b>17.444.749</b>	<b>17.492.599</b>	<b>16.427.958</b>	<b>16.475.808</b>			<b>1.016.791</b>	<b>1.016.791</b>
	<b>Contributo MAE all'I.A.O. di Firenze</b>								
2201	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO AGRONOMOICO OLTREMARE	1.914.982	1.910.108	1.914.982	1.910.108	1.914.982	1.910.108	0	0
2201/1	CONTRIBUTO IAO - SPESE DI PERSONALE (4)	1.519.836	1.514.060	1.519.836	1.514.060	1.519.836	1.514.060	0	0
2201/2	CONTRIBUTO IAO - SPESE DI FUNZIONAMENTO (5)	395.146	396.048	395.146	396.048	395.146	396.048	0	0
	<b>Contributo MEF allo IAO di FIRENZE (6)</b>								
126	FUA - IAO	34.396	34.396	34.396	34.396	34.396	34.396	0	0
125	Assunzioni in deroga	93.670	93.670	93.670	93.670	93.670	93.670	0	0
	<b>totale contributo</b>	<b>128.066</b>	<b>128.066</b>	<b>128.066</b>	<b>128.066</b>	<b>128.066</b>	<b>128.066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE STANZIAMENTI PERSONALE (1+4+6)</b>	<b>14.950.903</b>	<b>14.973.627</b>	<b>14.718.903</b>	<b>14.741.627</b>	<b>14.718.903</b>	<b>14.741.627</b>	<b>232.000</b>	<b>232.000</b>
	<b>TOTALE STANZIAMENTI BENI E SERVIZI E INVESTIMENTI (2+3+5)</b>	<b>4.556.884</b>	<b>4.577.146</b>	<b>3.752.103</b>	<b>3.772.355</b>	<b>3.752.103</b>	<b>3.772.355</b>	<b>784.791</b>	<b>784.791</b>





## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

**PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO****1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo**

La cooperazione italiana ha bisogno di cambiare passo per diventare ed essere percepita come un grande investimento per il nostro Paese, per la promozione della pace e dello sviluppo, per il ruolo che l'Italia vuole tornare ad avere sullo scenario internazionale.

La legge 49 del 1987 è stata una legge importante ed innovativa ma il mondo in cui è stata pensata, 25 anni fa, non esiste più.

E' cambiato il contesto internazionale nel quale non parliamo più di Paesi donatori e Paesi beneficiari ma di Paesi partner. Il dibattito sulla promozione dello sviluppo si è arricchito di nuove iniziative (tra gli altri i *Millennium development goals*, gli obiettivi di Rio, l'*Agenda for change* europea). E' cambiata la maniera concreta di intervenire: ora gli interventi sono "olistici" o integrati (sviluppo economico, ambiente sostenibile, *empowerment* umano, *rule of law* e *good governance*).

Oggi le organizzazioni non governative raccolgono presso i privati la maggior parte dei finanziamenti, ricorrono ai fondi delle Banche Regionali di Sviluppo e delle organizzazioni internazionali e promuovono progetti complessi ai governi locali con finalità di tutela ambientale, *institution building* o *empowerment* economico.

Hanno trovato un loro spazio soggetti nuovi: pubblici, come gli enti locali, le regioni, le Università o tutto il mondo della cooperazione decentrata, e privati, come le fondazioni bancarie e filantropiche o le aziende che si ispirano ai concetti della *corporate social responsibility*.

Si sono evolute anche le forme di collaborazione tra soggetti pubblici così come la sofisticatezza degli strumenti finanziari cui si fa ricorso per i progetti di sviluppo: partenariati pubblico-privato, interventi di *budget support* a finanziamento di interi settori dell'attività pubblica di un Paese partner, la cooperazione delegata dell'Unione europea, le forme di integrazione di diverse risorse finanziarie come nel caso del cosiddetto *blending* e del *matching*.

Per rispondere a questo quadro mutato, a distanza di 25 anni dalla legge n. 49 si rivela necessario un intervento legislativo di ampio respiro.

**2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

La legge 26 febbraio 1987, n. 49 ed il regolamento di attuazione approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177 definiscono il quadro normativo vigente, insieme alle delibere del Comitato Direzionale che dal 1987 al 2013 hanno definito gli aspetti di natura regolamentare dell'attività di cooperazione internazionale.



**3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

Il provvedimento prevede l'abrogazione de:

- a) la legge 26 ottobre 1962, n. 1612;
  - b) la legge 26 febbraio 1987, n. 49;
  - c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177;
  - d) la legge 26 agosto 1991, n. 288;
  - e) il decreto del Ministro degli affari esteri 15 settembre 2004, n. 337;
  - f) l'articolo 13, commi da 1 a 6 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
  - g) il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 243;
  - h) gli articoli 7 e 8 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98.
- Inoltre al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono apportate le necessarie modificazioni per adeguare il dettato normativo alle nuove competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

**4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali. La cooperazione avviene nel rispetto dell'articolo 11 della Costituzione.

**5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

Non risultano elementi di incompatibilità, ex articolo 117 della Costituzione, con le competenze legislative e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali. Il dispositivo prevede all'articolo 21, comma 2, le regioni e gli enti locali come soggetti della cooperazione allo sviluppo ed all'articolo 23 indica che nella propria attività di cooperazione allo sviluppo gli enti locali debbano seguire i principi della presente legge.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

Non sono emersi profili di incompatibilità.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

La verifica effettuata ha avuto esito positivo.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Risultano all'esame del Parlamento in seguenti progetti di legge vertenti sulla materia della cooperazione allo sviluppo:

- A.C.832 da assegnare
- A.C. 539 assegnato (non iniziata la discussione)
- A.S. 211 assegnato (non iniziata la discussione)
- A.S. 558 assegnato (non iniziata la discussione)





**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.**

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

**PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

Il provvedimento proposto è pienamente in linea con l'ordinamento dell'Unione Europea ed in particolare con l'*Agenda for change* europea approvata dalla Commissione il 13.10.2011.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti la cooperazione allo sviluppo.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

Il disegno di legge non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si ispira alla Carta delle Nazioni Unite ed alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Gli obiettivi vengono definiti in conformità coi programmi e con le strategie internazionali delle Nazioni Unite, delle altre Organizzazioni Internazionali, in particolare i *Millennium development goals* e gli obiettivi di Rio.

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia delle Comunità europee relativamente ad analogo oggetto.

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Non si hanno notizie in merito ad indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo in detta materia.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**

Il provvedimento proposto è in linea con la normativa adottata dalla maggior parte degli altri Stati membri dell'Unione: in specie per quanto riguarda l'adozione della Agenzia per la cooperazione tale strumento è in essere, con competenze analoghe a quelle previste, in Francia, Germania, Regno Unito, Austria e Spagna.

**PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**



Le definizioni normative contenute nel provvedimento non sono innovative ma ricognitive.  
Si segnala che il "Ministero degli affari esteri" assume la denominazione "Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale".

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.**

I riferimenti normativi citati sono stati correttamente riportati.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

E' stata adottata la tecnica della novella per introdurre modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti. Tutte le abrogazioni sono indicate nel testo.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Il provvedimento non contiene norme aventi la suddetta natura.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo**

Non sono presenti deleghe aperte sulla materia oggetto del presente provvedimento.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Il provvedimento necessita di atti successivi attuativi i cui termini previsti appaiono congrui con la complessità della materia. In particolare è prevista l'adozione di regolamenti concernenti il funzionamento del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (art. 14), lo statuto e la contabilità della Agenzia italiana per la Cooperazione allo sviluppo (art. 16), il riordino delle competenze della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli affari esteri (art. 19).

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche.**

Sono stati utilizzati dati e informazioni già in possesso dell'Amministrazione.



## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

**SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI**

**A. Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.**

La legge 26 febbraio 1987 n. 49 è stata una legge importante ed innovativa ma il mondo in cui è stata pensata, 25 anni fa, non esiste più.

E' cambiato il contesto internazionale nel quale non parliamo più di Paesi donatori e Paesi beneficiari ma di Paesi partner. Il dibattito sulla promozione dello sviluppo si è arricchito di nuove iniziative (tra gli altri i *Millennium development goals*, gli obiettivi di *Rio*, l'*Agenda for change* europea). E' cambiata la maniera concreta di intervenire: ora gli interventi sono "olistici" o integrati (sviluppo economico, ambiente sostenibile, *empowerment* umano, *rule of law* e *good governance*).

Oggi le organizzazioni non governative raccolgono presso i privati la maggior parte dei finanziamenti, ricorrono ai fondi delle Banche Regionali di Sviluppo e delle organizzazioni internazionali e promuovono progetti complessi ai governi locali con finalità di tutela ambientale, *institution building* o *empowerment* economico.

Hanno trovato un loro spazio soggetti nuovi: pubblici, come gli enti locali, le regioni, le Università o tutto il mondo della cooperazione decentrata, e privati, come le fondazioni bancarie e filantropiche o le aziende che si ispirano ai concetti della *corporate social responsibility*.

Si sono evolute anche le forme di collaborazione tra soggetti pubblici così come la sofisticatezza degli strumenti finanziari cui si fa ricorso per i progetti di sviluppo: partenariati pubblico-privato, interventi di *budget support* a finanziamento di interi settori dell'attività pubblica di un Paese partner, la cooperazione delegata dell'Unione europea e le forme di integrazione di diverse risorse finanziarie.

Alcune scelte normative poste nella legge n. 49 del 1987 si sono poi rivelate nel tempo non adatte al nuovo contesto della cooperazione internazionale in particolare per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse umane, pensate a suo tempo in una logica di medio periodo e non strategica.

Per rispondere a questo quadro mutato, a distanza di 25 anni dalla legge n. 49 si rivela necessario un intervento legislativo di ampio respiro.

**B. Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.**



Per rispondere al suddetto quadro generale mutato, a distanza di 25 anni dalla legge n. 49 del 1987, si rivela necessario un intervento legislativo di ampio respiro.

Il primo obiettivo di tale intervento è la promozione e il coordinamento delle politiche di cooperazione attraverso l'istituzione di un Comitato Interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS). Il CICS assumerà un ruolo di definizione strategica, coordinamento, verifica e monitoraggio della cooperazione italiana. Importante, al fine della coerenza delle politiche, è anche la previsione di una nuova Relazione sulle risorse finanziarie per la cooperazione allo sviluppo, un documento che accompagnerà la legge di bilancio dando evidenza contabile a tutte le risorse assegnate, Ministero per Ministero, alle attività di cooperazione. Si otterrà, in tal modo, la massima trasparenza sul quadro d'intervento complessivo, si agevolerà il controllo parlamentare e la rendicontazione in sede *Ocse Dac*.

Secondo obiettivo è quello di assicurare al Ministero degli affari esteri, ridenominato Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il ruolo di regista ma non esclusivo protagonista dell'azione di cooperazione, garante della coerenza strategica e della partecipazione paritaria dei diversi soggetti della cooperazione italiana al "sistema di cooperazione italiana". Viene prevista la figura del vice ministro alla Cooperazione.

Ultimo obiettivo è l'istituzione della Agenzia per la Cooperazione allo Sviluppo, alla quale sarà affidato il compito di fare l'istruttoria sul campo, suggerire le azioni da intraprendere, predisporre i bandi, valutare l'efficacia degli interventi, monitorare la realizzazione degli stessi, gestire gli aspetti di rendicontazione. L'Agenzia potrà avvalersi di personale appartenente alle aree funzionali specificamente formato e di personale dirigenziale vocato alle attività di cooperazione allo sviluppo.

**C. Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.**

Il grado di raggiungimento degli obiettivi sarà misurato con gli indicatori abituali della efficacia dell'aiuto pubblico allo sviluppo. La valutazione si baserà sui metodi quantitativi, ovvero l'analisi costi-benefici (CBA) e l'analisi costo-efficacia (CEA) e sui metodi descrittivi basati su coerenza delle attività, calibrazione, adeguatezza ed affidabilità: tutti metodi in uso nelle analoghe strutture di cooperazione. Tale verifica avviene peraltro in maniera regolare nel contesto OECD nel corso delle cosiddette Peer Reviews che interessano i diversi attori della cooperazione dei Paesi membri della organizzazione. Considerato che l'ultima ricognizione ha avuto luogo nell'estate del 2013 i risultati di tale azione, che saranno pubblicati nel corso del prossimo mese di febbraio 2014, serviranno da baseline per una verifica sul grado di raggiungimento degli obiettivi.

**D. Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.**

Gli effetti del provvedimento sono destinati ad agire sui soggetti pubblici facenti parte del sistema italiano di cooperazione allo sviluppo: in particolare le amministrazioni centrali (il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'economia e delle finanze in primis) e le amministrazioni locali. Per quanto concerne quest'ultime, le regioni e gli enti locali sono indicati come soggetti della cooperazione allo sviluppo.

Fra gli enti privati, di cui viene più riconosciuto il ruolo all'interno del sistema di cooperazione, sono considerati soggetti del sistema di cooperazione italiano le organizzazioni della società civile e ad altri soggetti senza finalità di lucro. Inoltre possono essere soggetti di cooperazione allo sviluppo anche imprese commerciali e soggetti con finalità di lucro quando agiscono con finalità conformi ai principi del presente intervento regolatorio.

Destinatari degli interventi di cooperazione sono i Paesi in via di sviluppo.



**SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE**

Nell'ambito dei rapporti di collaborazione con l'OECD DAC (Development Co-operation Directorate) sono stati raccolti suggerimenti che sono stati integrati nel testo. Inoltre il documento finale del Forum della cooperazione internazionale indetto a Milano dal Ministero degli affari esteri il 1 e 2 ottobre 2012 è stato tenuto in piena considerazione nella stesura dell'elaborato. A tale forum hanno partecipato tutti gli attori pubblici e del terzo settore operanti nel campo della cooperazione internazionale ed è stata l'occasione per una disamina completa ed approfondita della materia.

**SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").**

L'opzione zero, cioè l'astensione dall'intervento normativo, è inadeguata a fronte degli obiettivi prefigurati e delle criticità sopraricordate.

**SEZIONE 4 - OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO**

Opzioni alternative, stante le criticità sopra ricordate, non sono state ritenute percorribili.

Anche la possibilità di intervenire, novellando in maniera limitata la legge n. 49/87, come avvenuto negli anni passati, non consentirebbe di conseguire la necessaria visione strategica globale in tema di cooperazione allo sviluppo, cui tende il presente intervento regolatorio.

**SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI.****A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.**

L'intervento normativo non presenta svantaggi anzi consente il vantaggio di assicurare un impianto regolatorio unitario e coerente a fronte della realtà della cooperazione allo sviluppo italiana che nel corso del tempo è stata per un verso arricchita, ma per altro ha perso in sistematicità e conseguentemente in efficacia per la partecipazione di un insieme di soggetti pubblici e privati senza un adeguato quadro cogente di coordinamento.

**B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.**

Il presente intervento regolatorio non definisce i criteri per la partecipazione ai predetti progetti, ma ne demanda la determinazione al CICS (comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo) che stabilisce anche i criteri per la concessione di crediti agevolati alle imprese. I criteri, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenzialità e responsabilità sociale, saranno improntati a garantire la più ampia partecipazione anche delle piccole e medie imprese, in modo che esse non risultino penalizzate dalla ridotta capacità economica.

L'articolo 26 pone per la prima volta tra i soggetti di cooperazione anche le imprese, secondo una nuova visione di partenariato pubblico-privato per lo sviluppo. Le imprese, partecipando ai progetti di cooperazione, vedranno quindi aumentate le possibilità di lavoro.

**C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.**

L'intervento regolatorio non introduce direttamente obblighi informativi a carico di cittadini o imprese. Solo in fase di definizione dei progetti di cooperazione, l'Agenzia italiana per la



cooperazione allo sviluppo, in attuazione degli indirizzi generali in materia di APS stabiliti dal CICS, provvederà ad individuare eventuali oneri informativi introdotti a carico dei suindicati soggetti.

Nel corso del monitoraggio operato dagli organismi preposti potranno essere valutati e stimati gli obblighi informativi ed i relativi costi a carico dei suindicati soggetti e la loro quantificazione sarà oggetto di valutazione per il bilancio degli oneri di cui all'articolo 8 del legge n. 180 del 2011.

**D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.**

Una volta finalizzato il processo di riforma ed avviato il funzionamento dei nuovi enti e strumenti previsti dall'intervento regolatorio proposto, l'efficacia dello stesso sarà legata direttamente al mantenimento degli impegni italiani in ambito APS, attraverso un graduale adeguamento degli stanziamenti annuali per la cooperazione internazionale allo sviluppo.

**SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'**

L'effetto che si attende in termini di competitività del Paese ed in particolare di partecipazione delle imprese non profit alla attività di cooperazione ed alle risorse messe a disposizione dalla parte pubblica per tali iniziative, è quello di accrescere le informazioni pubblicamente disponibili e contribuire quindi, in un'ottica di innovazione, ad un miglioramento delle attività di APS.

La partecipazione di imprese private alle attività di cooperazione e il conseguente ampliamento del novero degli operatori economici sul mercato avrà effetti positivi sul funzionamento dello stesso, con un generale miglioramento della concorrenza.

**SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO**

**A. Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto**

I soggetti responsabili dell'avvio dell'intervento regolatorio sono il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Successivamente, i soggetti responsabili della attuazione saranno il CICS (Comitato Interministeriale per la cooperazione allo sviluppo), la Conferenza Nazionale per la cooperazione allo sviluppo, la Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ed il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali.

**B. Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento**

In considerazione della rilevanza dell'esercizio, all'intervento verrà data la massima pubblicità nei forum internazionali e nazionali attraverso mirate iniziative che vedranno la partecipazione dei membri del Governo ai massimi livelli.

**C. Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.**

Le Commissioni parlamentari competenti esaminano, ai fini dell'espressione del parere, lo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo approvato dal Consiglio dei Ministri, documento che indica la visione strategica, gli obiettivi di azione e i criteri di intervento, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo. Il documento esplicita altresì gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana agli organismi europei e internazionali e alle istituzioni finanziarie multilaterali.



Il Comitato Interministeriale per la cooperazione allo sviluppo verificherà la coerenza e il coordinamento delle attività di APS e gli eventuali adeguamenti.

**D. Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio**

Non sono al momento previsti meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio. Eventuali modifiche saranno legate agli esiti della verifica di impatto della regolamentazione.

**E. Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e da considerare ai fini della VIR.**

Il Ministero degli affari esteri che esercita la vigilanza sulla Agenzia per la cooperazione internazionale, curerà a cadenza biennale la redazione della V.I.R., in cui verranno presi in considerazione prioritariamente i seguenti aspetti:

- verifica dell'efficacia dell'APS svolta dalla Agenzia ed in genere dal sistema italiano per la cooperazione allo sviluppo sulla base di indicatori adottati in sede OECD DAC;
- verifica della trasparenza delle procedure;
- verifica di corrispondenza delle azioni intraprese rispetto al documento triennale di programmazione e di indirizzo previsto dall'articolo 11 del disegno di legge *de quo* sia per quanto concerne la corrispondenza alla visione strategica indicata che agli obiettivi di azione ed ai criteri di intervento, ed al rispetto delle priorità indicate.
- verifica del grado di soddisfazioni delle imprese non profit operanti nel settore e dell'apprezzamento da parte dei Paesi partner e degli altri attori (OO. II. ed altre agenzie straniere) della cooperazione internazionale.



## DISEGNO DI LEGGE

---

### CAPO I

#### PRINCIPI FONDAMENTALI E FINALITÀ

##### Art. 1.

##### *(Oggetto e finalità)*

1. La cooperazione internazionale per lo sviluppo, di seguito denominata «cooperazione allo sviluppo», è parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia. Essa si ispira ai principi della Carta delle Nazioni Unite ed alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La sua azione, conformemente al principio dell'articolo 11 della Costituzione, contribuisce alla promozione della pace e della giustizia e mira a promuovere relazioni solidali e paritarie tra i popoli fondate sui principi di interdipendenza e partenariato.

2. La cooperazione allo sviluppo, nel riconoscere la centralità della persona umana, nella sua dimensione individuale e comunitaria, persegue, in conformità coi programmi e con le strategie internazionali definiti dalle Nazioni Unite, dalle altre Organizzazioni internazionali e dall'Unione europea, gli obiettivi fondamentali volti a:

*a)* ridurre la povertà e le disuguaglianze, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere uno sviluppo sostenibile;

*b)* tutelare e affermare i diritti umani, la dignità dell'individuo e i principi di democrazia e dello Stato di diritto;

*c)* prevenire i conflitti, sostenere i processi di pacificazione, di riconciliazione, di stabilizzazione *post*-conflitto, di consolida-



mento e rafforzamento delle istituzioni democratiche.

3. L'aiuto umanitario è attuato secondo i principi del diritto internazionale in materia, in particolare quelli di imparzialità, neutralità e non discriminazione e mira a fornire assistenza, soccorso e protezione alle popolazioni di Paesi in via di sviluppo, vittime di catastrofi naturali o provocate dall'uomo.

4. L'Italia promuove la sensibilizzazione di tutti i cittadini ai temi ed alle finalità dello sviluppo.

#### Art. 2.

##### *(Destinatari e criteri)*

1. L'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione allo sviluppo ha come destinatari le popolazioni, le organizzazioni e associazioni civili, le istituzioni nazionali e le amministrazioni locali dei Paesi *partner*, individuati in coerenza con i principi condivisi nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.

2. L'Italia si adopera per garantire che le proprie politiche, anche non direttamente inerenti alla cooperazione allo sviluppo, siano coerenti con le finalità ed i principi ispiratori della presente legge, per assicurare che le stesse favoriscano il conseguimento degli obiettivi di sviluppo.

3. Nel realizzare le iniziative di cooperazione allo sviluppo l'Italia assicura il rispetto:

a) dei principi di efficacia degli aiuti concordati a livello internazionale, in particolare quello della piena appropriazione dei processi di sviluppo da parte dei Paesi *partner*, dell'allineamento degli aiuti alle priorità stabilite dagli stessi Paesi *partner* e dell'uso di sistemi locali, dell'armonizzazione e coordinamento tra donatori, della gestione basata sui risultati e della responsabilità reciproca;

b) di criteri di efficienza ed economicità, da garantire attraverso la corretta gestione delle risorse ed il coordinamento di tutte le istituzioni che, a qualunque titolo, operano nel quadro della cooperazione allo sviluppo.

4. Nelle attività di cooperazione allo sviluppo è privilegiato, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea e con *standard* di normale efficienza, l'impiego di beni e servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi.

5. Gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per il finanziamento o lo svolgimento di attività militari.

6. La politica di cooperazione italiana, promuovendo lo sviluppo locale, anche attraverso il ruolo delle comunità di immigrati e le loro relazioni con i Paesi di origine, contribuisce a politiche migratorie condivise con i Paesi *partner*, ispirate al contrasto del traffico di esseri umani e al rispetto delle norme europee ed internazionali.

## CAPO II

### AMBITI DI APPLICAZIONE

#### Art. 3.

*(Ambiti di applicazione dell'aiuto pubblico allo sviluppo)*

1. L'insieme delle attività di cooperazione allo sviluppo, rivolte ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, di seguito denominato «aiuto pubblico allo sviluppo (APS)», è finalizzato al sostegno di un equilibrato sviluppo delle aree di intervento, mediante azioni di rafforzamento delle autonome risorse umane e materiali e si articola in:

a) iniziative in ambito multilaterale;

- b) partecipazione ai programmi di cooperazione dell'Unione europea;
- c) iniziative a dono, di cui all'articolo 6, nell'ambito di relazioni bilaterali;
- d) iniziative finanziate con crediti concessionali;
- e) iniziative di cooperazione decentrata e partenariato territoriale;
- f) interventi internazionali di emergenza umanitaria;
- g) contributi ad iniziative della società civile di cui al capo V.

#### Art. 4.

##### *(Iniziativa in ambito multilaterale)*

1. Rientra nell'ambito dell'APS la partecipazione anche finanziaria dell'Italia all'attività di organismi internazionali e al capitale di banche e fondi di sviluppo multilaterali. Le modalità di tale partecipazione devono permettere il controllo delle iniziative da realizzare, nel rispetto dell'autonomia degli organismi internazionali stessi.

2. Le iniziative in ambito multilaterale si possono realizzare, oltre che con contributi al bilancio generale di organizzazioni internazionali, anche mediante il finanziamento sia di iniziative di cooperazione promosse e realizzate dalle stesse organizzazioni sia di iniziative di cooperazione promosse dall'Italia ed affidate per la loro realizzazione alle organizzazioni internazionali. In tale ultimo caso i contributi devono essere disciplinati da uno specifico accordo che determini i contenuti dell'iniziativa, le rispettive responsabilità e le modalità per i relativi controlli.

3. Rientrano nella cooperazione in ambito multilaterale anche le iniziative di APS concordate tra il Governo italiano e le istituzioni e organizzazioni di integrazione regionale.

4. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale cura le relazioni

con le organizzazioni internazionali e gli enti intergovernativi competenti in materia di cooperazione allo sviluppo e stabilisce l'entità complessiva dei finanziamenti annuali erogati a ciascuna di esse. L'Agenzia di cui all'articolo 16 eroga i contributi di cui al comma 2 del presente articolo, previa approvazione del Comitato di cui all'articolo 20, su proposta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per i contributi al bilancio generale, su proposta dell'Agenzia negli altri casi.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui agli articoli 10, comma 1, e 11.

#### Art. 5.

##### *(Partecipazione ai programmi dell'Unione europea)*

1. L'Italia partecipa alla definizione della politica di aiuto allo sviluppo dell'Unione europea, contribuisce al bilancio e ai fondi dell'Unione europea in materia e promuove l'armonizzazione dei propri indirizzi e delle proprie linee di programmazione con quelle dell'Unione europea, favorendo la realizzazione di progetti congiunti.

2. L'Italia contribuisce altresì all'esecuzione di programmi europei di aiuto allo sviluppo, anche partecipando alla gestione centralizzata indiretta, di norma mediante l'Agenzia di cui all'articolo 16.

3. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comitato di cui all'articolo 14, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto di competenza, è responsabile delle relazioni con l'U-

nione europea con riferimento agli strumenti finanziari europei in materia di aiuto allo sviluppo.

4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comitato di cui all'articolo 14, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono altresì attribuite la definizione e l'attuazione delle politiche del Fondo europeo di sviluppo, da esercitare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto di competenza.

#### Art. 6.

*(Iniziativa a dono nell'ambito di relazioni bilaterali)*

1. L'APS si realizza nella forma della cooperazione bilaterale attraverso progetti, programmi e iniziative «a dono», finanziati interamente o parzialmente dall'amministrazione dello Stato, da enti pubblici e da enti locali. Tali iniziative, approvate secondo le procedure di cui alla presente legge, sono di norma finanziate ed attuate tramite l'Agenzia di cui all'articolo 16. Esse devono corrispondere ad una specifica richiesta da parte del Paese *partner*, in linea con il principio della piena appropriazione dei processi di sviluppo da parte dei Paesi *partner*.

2. Le iniziative di cui al comma 1 si realizzano anche attraverso contributi finanziari diretti al bilancio pubblico del Paese *partner*, per migliorare la qualità degli aiuti e rafforzare la responsabilità dei Paesi *partner* secondo i principi sull'efficacia degli aiuti definiti a livello europeo e internazionale. Tali azioni di sostegno al bilancio devono rispettare i criteri relativi al mantenimento della stabilità macroeconomica del Paese *partner*, la trasparenza e l'affidabilità del suo quadro legislativo e istituzionale e implicano modalità di controllo sulla correttezza dell'impiego dei fondi e sui risultati conseguiti.

3. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede alla negoziazione ed alla stipula degli accordi che regolano le iniziative di cui al presente articolo.

Art. 7.

*(Fondo rotativo per i crediti concessionali)*

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Comitato di cui all'articolo 20 su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ed in base alle procedure stabilite dalla presente legge, autorizza un istituto finanziario gestore, appositamente selezionato con procedura ad evidenza pubblica, a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi di cui all'articolo 2, comma 1, nonché a organizzazioni finanziarie internazionali, crediti concessionali a valere sul fondo rotativo fuori bilancio costituito presso di esso ai sensi dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227.

2. Ove richiesto dalla natura dei programmi di sviluppo, i crediti di aiuto possono essere destinati al finanziamento dei costi locali e di acquisti in Paesi terzi di beni, servizi e lavori inerenti alle iniziative di cui al presente articolo.

Art. 8.

*(Cooperazione decentrata e partenariato territoriale)*

1. I rapporti internazionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, relativi alla cooperazione allo sviluppo, si svolgono nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella presente legge o in altre leggi dello Stato o da esse desumibili, nonché nel rispetto della competenza esclusiva statale in materia di politica estera

e di rapporti internazionali dello Stato, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, e sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comitato di cui all'articolo 14. Resta fermo quanto previsto dalla legge 5 giugno 2003, n. 131.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono attuare iniziative di cooperazione allo sviluppo con enti di equivalente o assimilabile rappresentatività territoriale, secondo quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, di norma avvalendosi dell'Agenzia di cui all'articolo 16. Le regioni, le province autonome e gli enti locali comunicano preventivamente al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'Agenzia di cui all'articolo 16, le attività di cooperazione decentrata e di partenariato territoriale, finanziate e programmate, ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, commi 1 e 4, e dell'inclusione delle attività stesse nella banca dati di cui all'articolo 16, comma 9.

3. Nelle materie rientranti nella loro potestà legislativa concorrente, per gli interventi volti alle finalità di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono anche all'esecuzione ed all'attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, ai sensi e nel rispetto del quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione.

#### Art. 9.

##### *(Interventi internazionali di emergenza umanitaria)*

1. Gli interventi internazionali di emergenza umanitaria compresi nell'ambito dell'APS sono finalizzati al soccorso e all'assistenza delle popolazioni e al rapido ristabilimento delle condizioni necessarie per la ripresa dei processi di sviluppo e sono deliberati dal Ministro degli affari esteri e della

cooperazione internazionale ed attuati dall'Agenzia di cui all'articolo 16, anche avvalendosi dei soggetti di cui al capo V, che abbiano specifica e comprovata esperienza in materia.

2. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può affidare gli interventi di soccorso nell'ambito degli interventi internazionali di emergenza umanitaria di cui al comma 1 ad altre amministrazioni, ivi incluso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, che, a tale fine, agiscono secondo le proprie procedure operative e di spesa e organizzano gli interventi di primo soccorso affidati, definendone la tipologia e la durata d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con l'Agenzia di cui all'articolo 16. Resta ferma la disciplina vigente in materia di interventi di primo soccorso all'estero del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.

### CAPO III

#### INDIRIZZO POLITICO, GOVERNO E CONTROLLO DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

##### Art. 10.

*(Competenze del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del vice ministro della cooperazione allo sviluppo)*

1. La responsabilità politica della cooperazione allo sviluppo è attribuita al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ne stabilisce gli indirizzi e as-



sicura l'unitarietà e il coordinamento di tutte le iniziative nazionali di cooperazione, nell'ambito delle deliberazioni assunte dal Comitato di cui all'articolo 14.

2. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e nei limiti ivi previsti, può conferire la delega in materia di cooperazione allo sviluppo ad un vice ministro. Con le procedure di cui all'articolo 10, comma 4, della suddetta legge, il vice ministro può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio dei ministri nelle quali esso tratti materie che, in modo diretto o indiretto, possano incidere sulla coerenza e sull'efficacia delle politiche di cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge.

3. Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono attribuiti il controllo e la vigilanza sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nonché la rappresentanza politica dell'Italia nelle sedi internazionali e dell'Unione europea competenti in materia di APS.

4. Le competenze attribuite dalla legislazione vigente al Ministro dell'economia e delle finanze in materia di relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e di partecipazione finanziaria a detti organismi sono esercitate d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo e all'articolo 11.

#### Art. 11.

*(Documento triennale di programmazione e di indirizzo e relazione sulle attività di cooperazione)*

1. Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 4, comma 5, il Consiglio dei ministri approva, entro il 31 marzo di ogni anno, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, e previa approvazione da parte del Comitato di cui all'articolo 14, il documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo.

2. Il documento di cui al comma 1, tenuto conto della relazione di cui al comma 4, indica la visione strategica, gli obiettivi di azione e i criteri di intervento, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo. Il documento esplicita altresì gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana agli organismi europei e internazionali e alle istituzioni finanziarie multilaterali.

3. Sullo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, successivamente all'esame da parte del Comitato di cui all'articolo 14, acquisisce il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e della Conferenza di cui all'articolo 15 della presente legge.

4. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispose una relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno precedente con evidenza dei risultati conseguiti mediante un sistema di indicatori misurabili. La relazione dà conto dell'attività di cooperazione allo sviluppo svolta da tutte le amministrazioni pubbliche, nonché della partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo e agli organismi multilaterali indicando, tra l'altro, con riferimento ai singoli organismi, il contributo finanziario del-

l'Italia, il numero e la qualifica dei funzionari italiani e una valutazione delle modalità con le quali tali istituzioni hanno contribuito al perseguimento degli obiettivi stabiliti in sede multilaterale. La relazione, prima di essere trasmessa al Parlamento, è approvata dal Comitato di cui all'articolo 4.

Art. 12.

*(Poteri di indirizzo e controllo  
del Parlamento)*

1. Le Commissioni parlamentari competenti esaminano, ai fini dell'espressione del parere, lo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo, di cui all'articolo 11, cui è allegata la relazione di cui all'articolo 11, comma 4. Le Commissioni si esprimono nei termini previsti dai rispettivi Regolamenti, decorsi i quali il documento è approvato anche in assenza del parere.

2. Le Commissioni parlamentari competenti, entro trenta giorni dalla richiesta, esaminano altresì, ai fini dell'espressione del parere, gli schemi di regolamento di cui all'articolo 16, comma 13, e all'articolo 19, comma 1. Le Commissioni si esprimono nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

Art. 13.

*(Risorse finanziarie per la cooperazione  
allo sviluppo)*

1. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, in apposito allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono indicati tutti gli stanziamenti, distinti per ciascuno stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri, destinati, anche in parte, al finanziamento di interventi a so-

stegno di politiche di cooperazione allo sviluppo.

2. Al rendiconto generale dello Stato è allegata una relazione curata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale contenente i dati e gli elementi informativi sull'utilizzo degli stanziamenti di cui al presente articolo, riferiti all'anno precedente, e l'illustrazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e alle priorità indicati ai sensi dell'articolo 14, comma 4.

#### Art. 14.

*(Comitato interministeriale  
per la cooperazione allo sviluppo)*

1. È istituito il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominato «CICS», con il compito di assicurare la programmazione, ed il coordinamento di tutte le attività di cui all'articolo 3 nonché la coerenza delle politiche nazionali con i fini della cooperazione allo sviluppo.

2. Il CICS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ne è vice presidente, dal vice ministro per la cooperazione allo sviluppo, cui il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può delegare le proprie funzioni, dai Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Sulla base delle finalità e degli indirizzi della politica di cooperazione allo sviluppo indicati nel documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 11, il CICS verifica la coerenza e il coordinamento delle attività di APS.

4. Il CICS, nel corso del procedimento di formazione del disegno di legge di stabilità, rappresenta le esigenze finanziarie necessarie per l'attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo, sulla base del documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 11, dell'esito dei negoziati internazionali in materia di ricapitalizzazione di banche e fondi di sviluppo e delle risorse già stanziare a tal fine.

5. Sono invitati a partecipare alle riunioni del CICS altri Ministri qualora siano trattate questioni di loro competenza. Possono altresì essere invitati a partecipare alle riunioni del CICS i presidenti di regione o di provincia autonoma, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) ed il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI).

6. I Ministri possono delegare le proprie funzioni in seno al CICS ai sottosegretari competenti per materia.

7. Il CICS adotta un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento. La partecipazione alle riunioni non può in ogni caso dare luogo alla corresponsione di compensi o gettoni di presenza comunque denominati.

8. Le deliberazioni del CICS sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

9. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale fornisce supporto tecnico, operativo e logistico alle attività del CICS, attraverso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 19.

10. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## Art. 15.

*(Conferenza nazionale  
per la cooperazione allo sviluppo)*

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Conferenza nazionale per la cooperazione allo sviluppo, composta dai principali soggetti pubblici e privati, *profit* e *non profit*, della cooperazione internazionale allo sviluppo, ivi inclusi rappresentanti dei Ministeri coinvolti, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, delle principali reti di organizzazioni della società civile di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario. La partecipazione alla Conferenza non dà luogo a compensi né rimborsi spese comunque denominati.

2. La Conferenza nazionale, strumento permanente di partecipazione, consultazione e proposta, si riunisce su convocazione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o del vice ministro delegato per la cooperazione allo sviluppo, per esprimere pareri sulle materie attinenti la cooperazione allo sviluppo ed in particolare sulla coerenza delle scelte politiche, sulle strategie, sulle linee di indirizzo, sulla programmazione, sulle forme di intervento, sulla loro efficacia, sulla valutazione.

## CAPO IV

AGENZIA PER LA COOPERAZIONE  
ALLO SVILUPPO E DIREZIONE GENE-  
RALE PER LA COOPERAZIONE ALLO  
SVILUPPO

## Art. 16.

*(Agenzia italiana per la cooperazione  
allo sviluppo)*

1. Per l'attuazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo sulla base dei criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza è istituita l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata «Agenzia», con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. L'Agenzia opera sulla base di direttive emanate dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in attuazione degli indirizzi generali in materia di APS stabiliti dal CICS. Salvo diversa disposizione della presente legge, il direttore dell'Agenzia propone al Comitato congiunto di cui all'articolo 20 le iniziative da approvare e lo informa di quelle sulle quali dispone autonomamente ai sensi del comma 6 del presente articolo.

3. L'Agenzia svolge, nel quadro delle indicazioni fornite dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS), le attività a carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione di cui alla presente legge. Per la realizzazione delle singole iniziative, l'Agenzia opera direttamente o attraverso *partner* internazionali o soggetti di cui al capo V, selezionati mediante procedure comparative in linea con la normativa vigente.

4. L'Agenzia eroga servizi, assistenza e supporto tecnico alle altre amministrazioni pubbliche che operano negli ambiti definiti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, regolando i rispettivi rapporti con apposite convenzioni; acquisisce incarichi di esecuzione di programmi e progetti dell'Unione europea, di banche, fondi e organismi internazionali, oltre a collaborare con strutture di altri Paesi aventi analoghe finalità; promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative; può realizzare iniziative finanziate da soggetti privati.

5. Il direttore dell'Agenzia è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a seguito di procedura di selezione improntata a criteri di trasparenza per un mandato della durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e in possesso di documentata esperienza in materia di cooperazione allo sviluppo.

6. Ferma restando la sua autonomia decisionale di spesa entro un limite massimo di due milioni di euro, il direttore dell'Agenzia adotta un regolamento interno di contabilità, approvato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, conforme ai principi civilistici e rispondente alle esigenze di efficienza, efficacia, trasparenza e speditezza dell'azione amministrativa e della gestione contabile. Nel codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, i riferimenti alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, si intendono fatti alla presente legge.

7. L'Agenzia ha la sede principale a Roma. Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 20, il direttore dell'Agenzia può istituire o sopprimere le sedi all'estero dell'Agenzia e determinare



l'ambito territoriale di competenza delle stesse, utilizzando prioritariamente, laddove possibile, uffici di altre amministrazioni pubbliche presenti nelle stesse località.

8. Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 20, il direttore dell'Agenzia può inviare all'estero dipendenti dell'Agenzia, nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 18, comma 2, e nel limite delle risorse finanziarie assegnate. Si applica la parte terza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ad eccezione degli articoli 171-*bis*, 188 e 204; salvo quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 170, il periodo minimo di permanenza presso le sedi all'estero è di due anni. Il personale dell'Agenzia all'estero è accreditato secondo le procedure previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conformità alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il personale dell'Agenzia all'estero opera nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei capi missione, in linea con le strategie di cooperazione definite dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione e in conformità con l'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Nei Paesi in cui opera, l'Agenzia mantiene un costante rapporto di consultazione e collaborazione con le organizzazioni della società civile presenti in loco.

9. L'Agenzia realizza e gestisce una banca dati nella quale sono raccolte tutte le informazioni relative ai progetti di cooperazione realizzati e in corso di realizzazione e, in particolare: il Paese *partner*, la tipologia di intervento, il valore dell'intervento, la documentazione relativa alla procedura di gara, l'indicazione degli aggiudicatari.

10. L'Agenzia adotta un codice etico cui devono attenersi tutti i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 21, comma 2, nella

realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, che intendano partecipare alle attività di cooperazione allo sviluppo beneficiando di contributi pubblici. Tale codice fa riferimento espresso a quello vigente per il Ministero degli affari esteri, che resta applicabile, se non diversamente stabilito dal codice dell'Agenzia, a tutto il personale di quest'ultima e a tutti i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 21, comma 2.

11. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione dell'Agenzia e delle relative articolazioni periferiche.

12. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

13. Con regolamento emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione è adottato lo statuto dell'Agenzia nel quale sono disciplinate le competenze e le regole di funzionamento dell'Agenzia, fra le quali:

a) il conferimento al bilancio dell'Agenzia degli stanziamenti ad essa destinati da altre amministrazioni pubbliche per la realizzazione degli interventi di cooperazione nonché le condizioni per la stipula delle convenzioni di cui al comma 4, ivi comprese quelle a titolo oneroso;

b) le funzioni di vigilanza e controllo da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

c) le procedure di reclutamento per il direttore dell'Agenzia e per il restante personale nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

d) le procedure di selezione dei soggetti di cui all'articolo 24;

e) il rapporto fra la presenza dell'Agenzia all'estero e le rappresentanze diplomatiche e consolari;

f) il numero massimo di sedi all'estero di cui al comma 7 e di dipendenti dell'Agenzia che possono essere destinati a prestarvi servizio;

g) le modalità di armonizzazione del regime degli interventi in corso, trasferiti all'Agenzia ai sensi dell'articolo 30;

h) le modalità di riallocazione del personale, dei compiti e delle funzioni dell'Istituto agronomico per l'oltremare all'interno della struttura dell'Agenzia;

i) la previsione di un collegio dei revisori ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, composto da un magistrato della Corte dei conti, in qualità di presidente, con qualifica non inferiore a consigliere, designato dal Presidente della Corte stessa nonché da un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da un membro designato dall'amministrazione vigilante;

l) le modalità di rendicontazione e controllo delle spese effettuate dalle sedi all'estero dell'Agenzia.

#### Art. 17.

*(Disciplina di bilancio dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)*

1. All'Agenzia è attribuita autonomia contabile e di bilancio.

2. I mezzi finanziari complessivi dell'Agenzia sono costituiti:

a) dalle risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

b) dagli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate con le amministrazioni e altri soggetti pubblici o privati per le prestazioni

di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;

c) da un finanziamento annuale stanziato in apposita unità previsionale di base costituita nello stato di previsione dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

d) da donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati.

3. Il bilancio dell'Agenzia è unico e redatto conformemente ai principi civilistici, nel rispetto delle disposizioni recate dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e dalla relativa normativa di attuazione.

4. Le risorse finanziarie dell'Agenzia destinate ad attività che, in base alle statistiche elaborate dai competenti organismi internazionali, rientrano nell'APS sono impignorabili.

#### Art. 18.

##### *(Personale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione, emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le dotazioni organiche dell'Agenzia, nel limite massimo di 200 unità.

2. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia si provvede:

a) mediante l'inquadramento del personale attualmente in servizio in posizione di comando o fuori ruolo presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri che opti per il transito alle dipendenze dell'Agenzia e previo parere favorevole dell'amministra-

zione di appartenenza, nonché del personale dell'Istituto agronomico per l'Oltremare;

b) mediante l'inquadramento di non oltre 40 dipendenti delle aree funzionali del Ministero degli affari esteri, che opti per il transito alle dipendenze dell'Agenzia;

c) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ricorrendo prioritariamente alle eccedenze determinatesi a seguito delle riduzioni delle dotazioni organiche di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

d) a regime, mediante le ordinarie forme di procedure selettive pubbliche ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. Al momento dell'adozione dei provvedimenti di inquadramento del personale di cui al comma 2, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'Agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate. Il personale interessato mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza.

4. Al personale dell'Agenzia si applicano, salva diversa disposizione recata dal presente provvedimento, le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed il contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri. Per gli esperti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e) della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica l'articolo 30, commi 4 e 5, della presente legge.

5. Nei limiti delle disponibilità del proprio organico, e per un quinquennio a decorrere dalla sua istituzione anche in deroga ai li-

miti temporali previsti dalle vigenti disposizioni normative o contrattuali, l'Agenzia può avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, collocato in posizione di comando, al quale si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

6. L'Agenzia può avvalersi di magistrati ordinari, amministrativi o contabili, nonché di avvocati dello Stato, collocati fuori ruolo con le modalità previste dagli ordinamenti loro applicabili, nel limite massimo complessivo di sette unità. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata dello stesso, è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

7. La disciplina del rapporto di lavoro con il personale locale, assunto nei Paesi in cui l'Agenzia opera nel limite di un contingente complessivo pari a 100 unità, in aggiunta alla dotazione organica di cui al comma 1 del presente articolo, è armonizzata con le disposizioni di cui al titolo VI della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. È fatto divieto di applicare l'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e, in caso di chiusura o soppressione di una sede all'estero di cui all'articolo 16, comma 7 della presente legge, i contratti di lavoro con il personale di cui al presente comma, che devono obbligatoriamente essere stipulati prevedendo una condizione risolutiva espressa, sono risolti di diritto.

#### Art. 19.

*(Direzione generale per la cooperazione  
allo sviluppo)*

1. Con regolamento adottato entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo

17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si provvede, in coerenza con l'istituzione dell'Agenzia, a riordinare e coordinare le disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente soppressione di non meno di sei strutture di livello dirigenziale non generale.

2. Con modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 1, restano attribuite alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo le competenze che la presente legge assegna al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Resta comunque attribuita al Ministero la definizione delle priorità di azione e di intervento, delle disponibilità finanziarie per singoli Paesi ed aree di intervento, sulla base delle linee del documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 11 e delle indicazioni del CICS, nonché delle modalità di attuazione degli interventi, incluse le decisioni relative agli interventi di emergenza umanitaria di cui all'articolo 9.

#### Art. 20.

##### *(Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo)*

1. Un Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo è istituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Esso è presieduto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal vice ministro delegato ed è composto dal Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo, dal direttore dell'Agenzia e dai responsabili delle rispettive strutture competenti in relazione alle questioni all'ordine del giorno. Ad esso partecipano rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre amministrazioni,

qualora siano trattate questioni di rispettiva competenza. La partecipazione al comitato non dà luogo a compensi né rimborsi spese comunque denominati.

3. Il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo approva tutte le iniziative di cooperazione di valore superiore a due milioni di euro e svolge ogni altra funzione specificata dalla presente legge o dai suoi regolamenti attuativi. Le iniziative di importo inferiore sono portate a conoscenza del Comitato.

4. Al funzionamento del Comitato congiunto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### CAPO V

#### SOGGETTI DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETÀ CIVILE E PARTENARIATI INTERNAZIONALI

#### Art. 21.

*(Soggetti della cooperazione allo sviluppo)*

1. La cooperazione allo sviluppo riconosce e valorizza il ruolo dei soggetti pubblici e privati italiani nella realizzazione di programmi e di progetti di cooperazione allo sviluppo, sulla base dei principi di sussidiarietà.

2. Sono soggetti della cooperazione allo sviluppo:

- a) le amministrazioni dello Stato, le università e gli enti pubblici;
- b) le regioni, le provincie autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali;
- c) le organizzazioni della società civile e ad altri soggetti senza finalità di lucro di cui all'articolo 24.



3. Possono essere soggetti di cooperazione allo sviluppo anche imprese commerciali e soggetti con finalità di lucro quando agiscono con finalità conformi ai principi della presente legge, per la promozione della pace e della giustizia nel quadro di relazioni solidali e paritarie con gli altri popoli.

Art. 22.

*(Amministrazioni, università  
ed enti pubblici)*

1. La cooperazione allo sviluppo favorisce l'apporto e la partecipazione delle altre amministrazioni dello Stato, delle università pubbliche e degli altri enti pubblici, alle proprie iniziative quando le rispettive specifiche competenze tecniche costituiscono un contributo qualificato per la migliore realizzazione dell'intervento e promuove, in particolare, collaborazioni interistituzionali volte al perseguimento degli obiettivi e delle finalità della presente legge.

2. L'Agenzia, fatte salve le competenze del Comitato congiunto di cui all'articolo 20, mediante convenzione che determina modalità di esecuzione e di finanziamento delle spese sostenute, può affidare ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo l'attuazione di iniziative di cooperazione previste dalla presente legge o può concedere contributi ai predetti enti per la realizzazione di proposte progettuali da essi presentate.

3. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le istituzioni pubbliche coinvolte nell'attuazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## Art. 23.

*(Regioni ed enti locali)*

1. Le azioni di cooperazione allo sviluppo promosse dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali si svolgono nel rispetto dei principi della presente legge, per la promozione della pace e della giustizia nel quadro di relazioni solidali e paritarie con gli altri popoli.

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia promuovono forme di *partnership* e collaborazione con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali nel campo della cooperazione allo sviluppo. Nel rispetto dell'articolo 16, comma 2, l'Agenzia può concedere contributi al finanziamento delle iniziative di cui al comma 2 dell'articolo 8.

## Art. 24.

*(Organizzazioni della società civile ed altri soggetti senza finalità di lucro)*

1. La cooperazione allo sviluppo promuove la partecipazione alla cooperazione allo sviluppo delle organizzazioni della società civile e di altri soggetti senza finalità di lucro, sulla base del principio di sussidiarietà.

2. Sono soggetti della cooperazione allo sviluppo le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro di seguito elencati:

a) organizzazioni non governative (ONG) specializzate nella cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario;

b) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) statutariamente finalizzate alla solidarietà internazionale;

c) organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcre-

dito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo;

*d)* le organizzazioni e comunità di cittadini immigrati che dimostrino di mantenere con le comunità dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo e attivi nei Paesi coinvolti;

*e)* le imprese cooperative e sociali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le fondazioni e, in generale, gli enti legalmente riconosciuti o altri soggetti del terzo settore che non perseguano finalità di lucro, qualora i loro statuti prevedano la cooperazione allo sviluppo tra i fini istituzionali.

3. Il Comitato congiunto di cui all'articolo 20 fissa i parametri e i criteri sulla base dei quali vengono verificate le competenze e l'esperienza acquisita nella cooperazione allo sviluppo dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo che sono iscritti, a seguito di tali verifiche, in apposito elenco pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia. La verifica delle capacità e dell'efficacia dei medesimi soggetti è rinnovata con cadenza almeno biennale.

4. Mediante procedure comparative pubbliche disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 16, comma 13, sulla base di requisiti di competenza, esperienza acquisita, capacità, efficacia e trasparenza, l'Agenzia può concedere contributi o affidare la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo a soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 3.

## Art. 25.

*(Personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, collocamento in aspettativa dei pubblici dipendenti)*

1. Nell'ambito delle attività di cooperazione allo sviluppo, le organizzazioni della società civile di cui all'articolo 24 possono impiegare all'estero personale maggiorenne italiano, europeo o di altri Stati esteri in possesso di adeguati titoli, delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualità personali necessarie, mediante la stipula di contratti, i cui contenuti possono essere disciplinati in sede di contrattazione collettiva, nel rispetto dei principi generali in materia di lavoro, anche autonomo, stabiliti dalla normativa italiana. Il personale di cui al presente articolo deve assolvere alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme alla dignità del proprio compito ed in nessun caso può essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, hanno diritto ad essere collocati in aspettativa senza assegni per un periodo massimo di quattro anni, eventualmente rinnovabili, e comunque non inferiore alla durata del contratto di cui al comma 1 del presente articolo. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta.

3. La pubblica amministrazione, a domanda del dipendente, corredata dell'attestazione rilasciata dall'Agenzia su richiesta dell'organizzazione della società civile che ha stipulato il contratto, concede l'aspettativa

senza assegni di cui al comma 2. L'Agenzia stabilisce le procedure relative alla suddetta attestazione, che può riguardare anche il personale impiegato dalle organizzazioni della società civile in progetti finanziati dall'Unione europea, dagli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte, da altri governi, da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dagli enti locali, nonché da soggetti privati, previa verifica da parte dell'Agenzia della coerenza dell'iniziativa con le finalità, gli indirizzi e le priorità di cui agli articoli 1, 2 e 11. Il solo diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente che segue il coniuge in servizio di cooperazione.

4. La prova dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 6 costituisce attestazione sul servizio e sulla sua durata. Tale servizio costituisce titolo preferenziale di valutazione, equiparato a servizio presso la pubblica amministrazione, nella formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi per l'ammissione alle carriere dello Stato o degli enti pubblici. Il periodo di servizio è computato per l'elevazione del limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi. Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate dal personale di cui al comma 2 sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera e per il trattamento di quiescenza e previdenza in rapporto alle contribuzioni versate.

5. In aggiunta ad eventuali condizioni di maggior favore previste nei contratti collettivi di lavoro, alle imprese private che concedono il collocamento in aspettativa senza assegni al personale di cui al comma 1 ovvero al coniuge che lo segue *in loco*, da esse dipendenti, è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto di

lavoro a tempo determinato, oltre gli eventuali contingenti e limiti temporali in vigore.

6. Il soggetto di cui all'articolo 24 assume tutti gli obblighi discendenti dal contratto, ivi inclusi quelli fiscali, previdenziali ed assicurativi. I contributi previdenziali sono versati ai fondi stabiliti dalle vigenti leggi in ossequio al principio dell'unicità della posizione assicurativa. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7. È escluso ogni rapporto, anche indiretto, tra il personale di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o l'Agenzia, anche nel caso in cui i soggetti di cui all'articolo 24 dovessero venire meno, per qualsiasi ragione, ai propri obblighi nei confronti di tale personale.

8. Gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi dei soggetti di cui all'articolo 24, discendenti dal contratto col personale all'estero, sono commisurati ai compensi convenzionali da determinare annualmente con apposito decreto non regolamentare del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

#### Art. 26.

##### *(Soggetti aventi finalità di lucro)*

1. La cooperazione allo sviluppo riconosce e favorisce l'apporto delle imprese e degli istituti bancari ai processi di sviluppo dei paesi *partner*, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenzialità e responsabilità sociale.

2. È promossa la più ampia partecipazione dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo alle procedure di evidenza pubblica dei contratti per la realizzazione di iniziative di sviluppo finanziate dalla cooperazione allo sviluppo, nonché dai paesi *partner*, dall'Unione europea, dagli organismi interna-

zionali, dalle banche di sviluppo e dai fondi internazionali, che ricevono finanziamenti dalla cooperazione allo sviluppo.

3. Una quota del fondo rotativo di cui all'articolo 7 può essere destinata a:

a) concedere ad imprese italiane crediti agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste in Paesi *partner*, individuati con delibera del CICS;

b) concedere crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinché finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi *partner* o erogino altre forme di agevolazione identificate dal CICS che promuovano lo sviluppo dei Paesi *partner*;

c) costituire un fondo di garanzia per i prestiti concessi di cui alla lettera a).

4. Il CICS stabilisce:

a) la quota del fondo rotativo che può annualmente essere impiegata per le finalità di cui al comma 3;

b) i criteri per la selezione delle iniziative di cui al comma 3 che devono tenere conto, oltre che delle finalità e delle priorità geografiche o settoriali della cooperazione italiana, anche delle garanzie offerte dai Paesi *partner* a tutela degli investimenti stranieri. Tali criteri mirano a privilegiare la creazione di occupazione, nel rispetto delle convenzioni internazionali sul lavoro, e di valore aggiunto locale per lo sviluppo sostenibile;

c) le condizioni in base alle quali possono essere concessi i crediti.

5. All'istituto gestore di cui all'articolo 7 sono affidate, con convenzione stipulata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'erogazione e la gestione dei crediti di cui al presente articolo, ciascuno dei quali è valutato dall'Agenzia, congiuntamente all'istituto gestore. Le iniziative di cui al comma 3 del

presente articolo sono soggette alle medesime procedure di cui all'articolo 7.

Art. 27.

(Partner internazionali)

1. La cooperazione allo sviluppo favorisce l'instaurarsi sul piano internazionale di collaborazioni istituzionali, nel rispetto dei principi di piena appropriazione dei processi di sviluppo da parte dei Paesi *partner* e di efficacia degli aiuti, con i Governi dei paesi *partner*, nonché con gli organismi internazionali, con le banche di sviluppo, con i fondi internazionali, con l'Unione europea e con gli altri paesi donatori, favorendo anche forme di collaborazione triangolare.

CAPO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28.

(*Riallineamento dell'Italia agli impegni internazionali assunti in materia di cooperazione allo sviluppo*)

1. A partire dal primo esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua un percorso definito di graduale adeguamento degli stanziamenti annuali per la cooperazione internazionale allo sviluppo, tale da porre l'Italia in linea con gli impegni e gli obiettivi assunti a livello europeo e internazionale alla fine di tale periodo.



## Art. 29.

*(Abrogazioni e modifiche  
di disposizioni vigenti)*

1. Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 16, comma 13, sono abrogati:

- a) la legge 26 ottobre 1962, n. 1612;
- b) la legge 26 febbraio 1987, n. 49;
- c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177;
- d) la legge 29 agosto 1991, n. 288;
- e) il decreto del Ministro degli affari esteri 15 settembre 2004, n. 337;
- f) l'articolo 13, commi da 1 a 6, della legge 18 giugno 2009, n. 69;
- g) l'articolo 25 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54;
- h) la legge 13 agosto 2010, n. 149;
- i) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 243;
- l) l'articolo 7 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;

b) all'articolo 2, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e della cooperazione internazionale»;

c) all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti politici, economici, so-

ciali e culturali con l'estero; di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale; di analisi, definizione e attuazione dell'azione italiana in materia di politica internazionale e di cooperazione allo sviluppo; di rapporti con gli altri Stati e con le organizzazioni internazionali; di stipulazione e di revisione dei trattati e delle convenzioni internazionali e di coordinamento delle relative attività di gestione; di studio e di risoluzione delle questioni di diritto internazionale, nonché di contenzioso internazionale; di rappresentanza della posizione italiana in ordine all'attuazione delle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune previste dal Trattato sull'Unione europea e di rapporti attinenti alle relazioni politiche ed economiche estere dell'Unione europea; di emigrazione e tutela delle collettività italiane e dei lavoratori all'estero; di cura delle attività di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati sull'Unione europea».

d) dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. - (*Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo*). - 1. I compiti e le funzioni dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo sono definiti dalla legge recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.».

#### Art. 30.

##### (*Disposizioni transitorie*)

1. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo continua ad operare sulla base della normativa attualmente vigente fino alla data di cui all'articolo 29, comma 1. A decorrere dalla medesima data, gli stanziamenti disponibili di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e la responsabilità per la realiz-

zazione ed il finanziamento degli interventi approvati ed avviati sulla base della medesima legge sono trasferiti all'Agenzia, che, nei limiti previsti dalla presente legge, subentra alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi connessi con gli interventi stessi. Il regolamento di cui all'articolo 16, comma 13, regola le modalità del trasferimento.

2. La rendicontazione dei progetti conclusi alla data di cui all'articolo 30, comma 1, è curata dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Alla rendicontazione si applica la normativa vigente al momento dell'effettuazione della spesa.

3. Nel fondo rotativo di cui all'articolo 7 confluiscono gli stanziamenti già effettuati per le medesime finalità di cui alla presente legge, ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, della legge 9 febbraio 1979, n. 38, della legge 3 gennaio 1981, n. 7 e della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

4. L'Agenzia si avvale degli esperti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere *c*) ed *e*), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, già in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite massimo di 50 unità. Entro la data di cui all'articolo 29, comma 1, gli interessati possono optare per il mantenimento in servizio presso il Ministero degli affari esteri.

5. Il contratto individuale di lavoro del personale di cui al comma 4 resta regolato dalla normativa attualmente vigente, ivi inclusa quella relativa al servizio all'estero nel limite dei posti istituiti ai sensi dell'articolo 16, commi 7 e 8, ferma restando la possibilità per gli interessati in possesso dei requisiti di legge di partecipare alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza dell'Agenzia.

6. A decorrere dalla data di cui all'articolo 29, comma 1, l'Istituto agronomico per l'Oltremare è soppresso. Le relative funzioni e le inerenti risorse umane, finanziarie

e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono contestualmente trasferite all'Agenzia, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale.

Art. 31.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalle spese per investimenti di cui all'articolo 16, pari ad euro 2.120.000 per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Agli oneri derivanti dalle spese di personale di cui all'articolo 18, valutati in euro 5.309.466 per l'anno 2015 e euro 5.286.742 a decorrere dall'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo

21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Cooperazione allo sviluppo» della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 32.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.





